SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 26 novembre 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Pietrafitta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pietrafitta (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 3644/13.4/Gab. del 30 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pietrafitta (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pietrafitta (Cosenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 28 settembre 1992.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pietrafitta (Cosenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Mola di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mola di Bari (Bari), a seguito delle dimissioni del sindaco e di cinque assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bari n. 4597/13.2/Gab. del 25 settembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Varratta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da cinque assessori in data 25 luglio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16, 21, 22 e 23 settembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mola di Bari, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mola di Bari (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Varratta.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Campotosto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Campotosto (L'Aquila), al quale la legge assegna quindici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri che si aggiungono alla decadenza di un altro consigliere;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di L'Aquila n. 4486/Gab. dell'8 ottobre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campotosto (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Graziella Patrizi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campotosto (L'Aquila) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della decadenza di un consigliere, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e delle successive dimissioni, presentate in tempi diversi, di altri sette consiglieri.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campotosto (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Graziella Patrizi.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa Verde.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Villa Verde (Oristano) a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Oristano n. 1900/I Sett. del 26 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa Verde (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Dessi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa Verde (Oristano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 24 settembre 1992.

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa Verde (Oristano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig. Ernesto Dessi.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Policoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Policoro (Matera) a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Matera numero 4995/13.2/Gab. del 26 settembre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Policoro (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gerardo Bisogno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Policoro (Matera) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 24 luglio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 28 agosto e del 14 e 22 settembre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Matera ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Policoro (Matera) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gerardo Bisogno.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5497

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 giugno 1992.

Determinazione per gli anni 1991 e 1992 delle rette e tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini stranieri presenti sul territorio italiano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto stesso, che prevede il diritto per gli stranieri presenti sul territorio nazionale alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità nei presidi pubblici e convenzionati;

Considerato che il richiamato art. 5 prevede che le rette di degenza da porre a carico degli stranieri presenti sul territorio nazionale, che abbiano fruito delle cure urgenti ospedaliere per malattia infortunio e maternità, sono stabilite con il provvedimento di cui all'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1990), con il quale sono state determinate per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990 le rette di degenza e le tariffe dovute dai predetti cittadini stranieri per le cure urgenti ospedaliere;

Visto il proprio decreto del 18 ottobre 1991, che determina le tariffe, per l'anno 1991, delle prestazioni ospedaliere per malattia, infortunio e maternità, erogate dal Servizio sanitario nazionale nelle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate alle persone assistite in base ad accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, da addebitare, al costo effettivo, alle istituzioni estere competenti;

Ritenuto che le rette di degenza e le tariffe per le prestazioni ospedaliere urgenti, da richiedere ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, debbano essere commisurate agli oneri effettivi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di tali prestazioni nelle strutture pubbliche e convenzionate, analogamente a quanto già stabilito per le tariffe determinate ai sensi dei richiamati accordi internazionali;

Ritenuto necessario determinare le rette di degenza e le tariffe di cui trattasi sia per l'anno 1991 che per l'anno 1992;

Vista la nota inviata dal Servizio centrale della programmazione sanitaria in data 12 marzo 1992, nella quale si afferma che gli importi per giornate di degenza relativi all'anno 1991, già indicati nel decreto soprarichiamato del 18 ottobre 1991, possono essere confermati anche per il 1992;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le rette di degenza relative alle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità, erogate dal Servizio sanitario nazionale — ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 — nelle strutture ospedaliere direttamente gestite dalle unità sanitarie locali ed in quelle convenzionate con le stesse, ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, sono stabilite per gli anni 1991 e 1992 come segue.

2. La retta giornaliera di degenza negli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali è determinata nella misura di seguito indicata:

L. 2.015.000 per tutti i ricoveri presso i presidi e servizi di alta specialità individuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Fino a quando tali presidi e servizi non saranno individuati ai sensi del quinto comma del richiamato art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la predetta retta di L. 2.015.000 è dovuta per i ricoveri nelle strutture (divisioni, sezioni autonome, sezioni aggregate o altra denominazione equivalente secondo l'organizzazione regionale) di cardiochirurgia, ematologia, grandi ustionati, trapianti, nefrologia con dialisi, neurochirurgia, rianimazione e terapia intensiva, unità coronarica;

L. 470.000 per gli altri ricoveri.

3. La retta giornaliera di degenza negli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali è determinata nella misura di seguito indicata:

per i ricoveri nei presidi e servizi di alta specialità nei limiti e secondo quanto sopra specificato: L. 2.015.000;

per gli altri ricoveri: rette previste in convenzione.

4. Non sono compresi nelle rette, come sopra determinate, gli oneri relativi a endoprotesi o pacemakers, il cui costo effettivo è addebitato in aggiunta alla diaria.

Art. 2.

1. Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate dagli ospedali a gestione diretta delle unità sanitarie locali, le singole prestazioni sono addebitate per gli anni 1991 e 1992 in base ad un apposito tariffario stabilito dalla Regione competente o, in mancanza, dalla unità sanitaria locale, tenuto conto delle relative tariffe previste dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e di quelle di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Per le cure urgenti ospedaliere, che non comportano ricovero, erogate dagli ospedali pubblici e privati convenzionati con le unità sanitarie locali le tariffe per gli anni 1991 e 1992 sono quelle determinate in sede di convenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1992
Registro n. 14 Sanità, foglio n. 90.

92A5444

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano in data 12 ottobre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 19 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il complesso operatorio della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio ubicato al secondo piano dell'edificio 6 dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Belli prof. Lino, primario della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

D'Agostino dott. Alberto, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Del Favero dott. Ernesto, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Puttini dott. Maurizio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Tommasini Degna dott. Carlo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Trojsi dott. Carlo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Meroni dott. Adriano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Marni dott. Antonio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Zurleni dott. Francesco, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Rondinara dott. Gianfranco, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Della Volpe dott. Antonio, assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Aseni dott. Paolo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Romani dott. Federico, assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Palmieri dott. Bruno, assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

De Carlis dott. Luciano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Sansalone dott. Cosimo Vincenzo, assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Belli dott. Luca S., assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Riolo dott. Franco, assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Rossetti dott.ssa Ornella, assistente di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5406

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano in data 18 dicembre 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 19 giugno 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano è autorizzato al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite presso il complesso operatorio della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio ubicato al secondo piano dell'edificio 6 dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto combinato di rene-pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Belli prof. Lino, primario di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Del Favero dott. Ernesto, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Puttini dott. Maurizio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Marni dott. Antonio, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Meroni dott. Adriano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Tommasini Degna dott. Carlo aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Aseni dott. Paolo, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Rondinara dott. Gianfranco, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

De Carlis dott. Luciano, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Romani dott. Federico, assistente ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Palmieri dott. Bruno, assistente ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Sansalone dott. C. Vincenzo, assistente ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Riolo dott. Franco, assistente ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Rossetti dott.ssa Ornella, assistente ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano;

Belli dott. Luca, assistente ospedaliero di ruolo della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto combinato di rene-pancreas.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. Il Ministro: AZZOLINI

92A5407

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'Università degli studi «Federico II» di Napoli al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze pesentate dal rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli in data 24 gennaio 1986 e 21 ottobre 1989 intese ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 21 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Santangelo prof. Mario Luigi, primario della divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Di Salvo prof. Enrico, aiuto ordinario presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Renda prof. Andrea, aiuto ordinario presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Belli dott. Luigi, tecnico laureato con funzioni di aiuto presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Romano dott. Giovanni, tecnico laureato con funzioni di aiuto presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Coppola dott. Luigi, tecnico laureato con funzioni di aiuto presso la divisione di chirurgia vascolare della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Sodo dott. Maurizio, tecnico laureato con funzioni assistenziali presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Lupo dott. Vito, aiuto ospedaliero ordinario presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

De Rosa dott. Paride, aiuto ospedaliero ordinario presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Salzano de Luna dott. Ferdinando, aiuto ospedaliero ordinario presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Sassaroli dott.ssa Cinzia, aiuto ospedaliero ordinario presso la divisione di chirurgia generale e trapianti d'organo della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di fegato.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5408

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze presentate dal presidente della unità sanitaria n. 12 di Pisa e dell'amministratore straordinario della unità sanitaria n. 12 di Pisa in data 15 giugno 1990 e 1° giugno 1992 intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 3 agosto 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso il reparto operatorio dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Pisa ubicato presso il presidio ospedaliero spedali riuniti «S. Chiara» di Pisa.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Barca prof. Luigi, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Pisa;

Nardi prof. Marco, professore associato presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Pisa;

Tota prof. Giovanni, professore associato presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Pisa;

Marconcini dott. Claudio, ricercatore presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Pisa.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 12 di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5409

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'Università degli studi «Federico II» di Napoli al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze presentate dal rettore all'Università degli studi «Federico II» di Napoli in data 26 febbraio 1988 e 13 agosto 1992 intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 21 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica oculistica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

D'Esposito prof. Mario, direttore dell'istituto di oftalmologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Sebastiani prof. Adolfo, professore ordinario di oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Loffredo prof. Antonio, professore associato di clinica oculistica R-oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Greco prof. Giovanni Maria, professore associato di oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Bonavolontà prof. Giulio, professore ordinario di patologia dell'orbita presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Cennamo prof. Giovanni, professore associato di oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Pignalosa prof. Bruno, professore associato di oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Reccia prof. Raffaele, professore associato di oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

De Luca prof.ssa Marina, professore associato di oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Magli prof. Adriano, professore associato di oftalmologia presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Ambrosio dott. Gennaro, ricercatore confermato presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Fusco dott.ssa Rosa, ricercatore confermato presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

De Crecchio dott. Giuseppe, ricercatore confermato presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Chiosi dott. Ettore, ricercatore confermato presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Sammartino dott. Alfredo, ricercatore confermato presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Minervino dott. Mario, ricercatore confermato presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Fioretti dott. Felice, ricercatore confermato presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Tranfa dott. Fausto, tecnico assistente medico presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;

Rosa dott. Nicola, tecnico assistente medico presso l'istituto di oftalmologia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5410

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1992.

Aggiornamento dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, il quale prevede che l'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della predetta legge n. 689/1981, è aggiornato ogni anno in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'ISTAT;

Visto il decreto 6 agosto 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, con cui il predetto importo è stato fissato da ultimo in L. 127.530;

Considerato che il tasso di variazione per l'anno 1991 è risultato pari al 6,4%;

Ritenuto necessario aggiornare in ragione della stessa percentuale il suddetto importo di L. 127.530;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente Tesoreria provinciale ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 135.690.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A5441

DECRETO 23 ottobre 1992.

Finanziamento del quarto trimestre 1992 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la predetta Conferenza Stato-regioni, con le determinazioni del 13 febbraio, del 30 luglio e 30 settembre 1992, ha espresso il proprio parere sulle proposte del Ministro della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1992;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il Piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale dispone che il Governo, con apposito provvedimento, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina — con effetto dal primo gennaio 1992 — i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992;

Visto che il CIPE, con delibere del 25 marzo e 12 agosto (nelle more della predisposizione del provvedimento di cui sopra) — dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1992 di complessive lire 82.870 miliardi — ha determinato, in acconto, per il primo semestre e terzo trimestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni e province autonome, dell'importo complessivo di 59.055 miliardi;

Visto, inoltre, che il CIPE con la stessa delibera del 25 marzo 1992, ha determinato in L. 148.000.000.000 la quota annua 1992 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 37.000.000.000;

Visti i propri decreti n. 122840 del 24 aprile, n. 134543 del 9 maggio, n. 147509 del 7 luglio, n. 168066 del 1° settembre e n. 175646 del 5 ottobre 1992, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato erogato per le necessità finanziarie del primo, secondo e terzo trimestre 1992 l'importo complessivo di lire 59.055 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di lire 148 miliardi in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto, altresì, che il CIPE, con delibera del 13 ottobre 1992 — a valere sullo stanziamento del Fondo sanitario 1992 —, ha determinato, per il quarto trimestre 1992, l'assegnazione in favore delle regioni e province autonome, per un importo complessivo di lire 22.333,4 miliardi;

Tenuto conto che occorre provvedere all'assegnazione e all'erogazione in favore delle regioni e province autonome delle quote del quarto trimestre 1992;

Vista la nota n. 37136 del 7 ottobre 1992 con la quale la regione Sardegna autorizza il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ad eseguire il versamento di quanto dovuto alla Cassa depositi e prestiti per rate non corrisposte a tutto il 31 dicembre 1987 relative a mutui concessi per interventi di edilizia sanitaria agli ex enti ospedalieri di cui all'art. 26 della legge 23 aprile 1981, n. 153, oltre agli interessi moratori maturati fino al giorno dell'estinzione del debito, previa corrispondente riduzione della quota ad essa spettante sull'assegnazione del quarto trimestre, parte corrente Fondo sanitario nazionale 1992;

Vista la nota 5864 del 13 ottobre 1992 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha comunicato la situazione debitoria della regione Sardegna per i motivi di cui al punto precedente;

Determinato in L. 1.096.518.739 l'importo, comprensivo di interessi maturati fino al 31 ottobre 1992 spettante alla predetta Cassa depositi e prestiti;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/1978, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono stati inviati i rendiconti del secondo trimestre 1992 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione ed all'erogazione per il quarto trimestre 1992, della somma complessiva di lire 21.793,324 miliardi in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Sardegna;

Ritenuto necessario provvedere in favore della regione Sardegna all'assegnazione di lire 540,076 miliardi e all'erogazione del ridotto importo di lire 538.979.481.261,

all'assegnazione ed erogazione in favore della Cassa depositi e prestiti dell'importo complessivo di L. 1.096.518.739;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, per il quarto trimestre 1992, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 22.333.400.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.621.654.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	37.914.000.000
Regione Lombardia	»	3.345.714.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	125.895.500.000
Provincia autonoma di Trento	»	141.872.000.000
Regione Veneto	»	1.808.464.000.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	468.974.000.000
Regione Liguria	»	851.348.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	2.033.905.000.000
Regione Toscana	»	1.527.894.000.000
Regione Umbria	»	364.868.000.000
Regione Marche	»	706.369.500.000
Regione Lazio	»	2.325.876.500.000
Regione Abruzzo	»	447.166.500.000
Regione Molise	»	117.382.500.000
Regione Campania	»	2.035.837.500.000
Regione Puglia	»	1.446.159.000.000
Regione Basilicata	»	191.211.500.000
Regione Calabria	»	686.329.500.000
Regione Sicilia	»	1.508.488.500.000
Regione Sardegna	»	540.076.000.000
Totale	L.	22.333.400.000.000

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992, per l'importo complessivo di L. 22.333.400.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 21.793.324.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, esclusa la regione Sardegna, nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

Art. 4.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 538.979.481.261 in favore della regione Sardegna, nonché il versamento dell'importo complessivo di L. 1.096.518.739 in favore della Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

L'onere complessivo di L. 22.333.400.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1992
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 400

92A5498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Esercenti di Faenza e circondario», in Faenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1981 con il quale la società cooperativa «Esercenti di Faenza e circondario», con sede in Faenza (Ravenna), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Fanelli Carlo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota n. 5706 del 23 aprile 1992 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ravenna ha comunicato il decesso del predetto commissario;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla sostituzione del dott. Fanelli Carlo nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il rag. Loretta Zannoni, nata a Faenza il 22 settembre 1953, residente in Faenza, corso Garibaldi, 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Esercenti di Faenza e circondario», con sede in Faenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 4 marzo 1981, in sostituzione del dott. Fanelli Carlo, deceduto.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5468

DECRETO 27 ottobre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Popolare», in Valenza Po.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 1968 con il quale il dott. Domenico Pulejo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Popolare», con sede in Valenza Po (Alessandria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 29 dicembre 1958;

Vista la nota n. 10475 del 16 ottobre 1986 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Alessandria relativa al decesso del predetto commissario liquidatore;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuto opportuno, per il motivo suddetto di procedere alla sostituzione del dott. Domenico Pulejo;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il sig. Bonicelli Luigi, nato a Bassignana il 16 novembre 1929 ed ivi residente, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Popolare», con sede in Valenza Po, sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 29 dicembre 1958, in sostituzione del dott. Domenico Pulejo, deceduto.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5469

DECRETO 6 novembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola A.C.L.I.» a r.l., in Campi Salentina.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 1987 con il quale il dott. Walter Miglietta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola A.C.L.I.» a r.l., con sede in Campi Salentina (Lecce), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 5 ottobre 1985;

Considerato che il predetto commissario liquidatore, benché diffidato dallo scrivente in data 4 giugno 1991, non ha relazionato circa lo svolgimento della procedura di liqudazione ex art. 205 del regio decreto 16 marzo n. 267;

Ritenuto opportuno, per il motivo suddetto, di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Michele Peluso, residente a Lecce in via Oberdan, 11, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricola A.C.L.I.» a r.l., con sede in Campi Salentina (Lecce), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 5 ottobre 1985, in sostituzione del dott. Walter Miglietta.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5470

DECRETO 7 novembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale», in Borore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1992 con cui il dott. Graziano Diana è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale», con sede in Borore (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 12 novembre 1965;

Vista la nota con la quale il citato dott. Graziano Diana ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Filigheddu, nato a Palau (Sassari) il 12 dicembre 1935 e residente in Nuoro, via Dalmazia n. 19, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale», con sede in Borore (Nuoro), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 12 novembre 1965, in sostituzione del dott. Graziano Diana, dimissionario.

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5471

DECRETO 7 novembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Genuine carni locali», in Genzano di Lucania.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 1988 con il quale la società cooperativa «Genuine carni locali», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, ed il dott. Raudino Carmelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 1988 con il quale il rag. Finiguerra Mauro veniva nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Raudino Carmelo;

Vista la nota del 14 giugno 1990 con la quale il citato rag. Finiguerra Mauro ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ravvisata l'esigenza di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Buono Salvatore, nato il 15 febbraio 1950 e residente in Tito (Potenza), largo Convento - Palazzo Giannotta, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Genuine carni locali», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 4 febbraio 1988, in sostituzione del rag. Finiguerra Mauro, dimissionario.

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5472

DECRETO 12 novembre 1992.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Emilia-Romagna che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all'età di 32 anni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,21;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna del 4 maggio 1992 che ha individuato le circoscrizioni di Codigoro (Ferrara), Cesena (Forlì) e Riccione (Forlì) tra quelle che presentano un rapporto tra iscritti alla 1ª classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale:

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992 da imprese operanti nelle circoscrizioni di Codigoro, Cesena e Riccione.

Nelle predette circoscrizioni, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991, l'assunzione del contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5440

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 novembre 1992.

Determinazione del contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere avviate alla distillazione a seguito di avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, per i danni causati da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1970, con il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 364/70, i parametri di resa in alcool delle mele e delle pere destinate alla distillazione, sono stati determinati:

a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale;

b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *g)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che prevede, tra l'altro, compensi integrativi a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversità atmosferiche verificatesi nelle aziende degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge n. 202 del 12 luglio 1991, con il quale sono apportate modifiche al regime fiscale sugli spiriti, ed in particolare l'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata a L. 928.200, fino al 31 dicembre 1992;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del contributo da corrispondere ai produttori di mele e di pere che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili, a causa di avversità atmosferiche, ed avviate alla distillazione;

Ritenuto che il valore del contributo per chilogrammo di prodotto si ricava moltiplicando il 30% dell'imposta di fabbricazione per il parametro di resa in alcool;

Sentite le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

I parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool restano determinate in:

a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale;

b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale.

Art. 2.

In relazione ai parametri di cui al precedente articolo, il contributo da corrispondere alle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, che avviano pere e mele alla distillazione, è stabilito in L. 125,307 per chilogrammo di mele e in L. 97,461 per chilogrammo di pere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GUARINO

92A5473

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 luglio 1992.

Nuove dotazioni organiche dell'Ente autonomo del porto di Trieste e del Provveditorato al porto di Venezia.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Considerato che l'art. 3 della sopracitata legge 24 marzo 1990, n. 58, ha differito al 31 dicembre 1992 il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici nel limite massimo di seicentocinquanta unità per il triennio 1990-1992;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1990 con il quale sono state determinate le nuove dotazioni organiche degli enti portuali ed è stata riservata agli stessi nel triennio 1990-1992 una quota di cinquecentocinquanta unità per l'applicazione del beneficio soprarichiamato nei limiti di duecento unità per l'anno 1990, duecentocinquanta unità per l'anno 1991 e cento unità per l'anno 1992;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1991 con il quale sono state riservate ulteriori quattro unità da collocare in pensionamento anticipato a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo per l'anno 1992, elevando

da cinquecentocinquanta a cinquecentocinquantaquattro le unità da collocare in pensionamento anticipato nel triennio 1990-1992, elevando conseguentemente da cento a centoquattro unità il numero dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato per l'anno 1992;

Constatata la possibilità di elevare detta quota da cinquecentocinquantaquattro unità a cinquecentosessantuno unità nel triennio, elevando conseguentemente per l'anno 1992 da centoquattro e centoundici unità il numero dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato;

Ritenuto di riservare al prepensionamento dei lavoratori dipendenti degli enti portuali per l'anno 1992 ulteriori sette unità di cui cinque a favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste e due a favore del Provveditorato al porto di Venezia elevando il contingente da porre in pensionamento anticipato da duecentotre a duecentootto per l'Ente autonomo del porto di Trieste e da ventiquattro a ventisei per il Provveditorato al porto di Venezia in relazione al completamento del programma di riorganizzazione dei citati enti;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissate nel decreto interministeriale 6 giugno 1990, la dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Trieste da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in seicentosettantasei unità ed è rideterminata come segue:

Dirigenti	n.	7
Quadri ed impiegati	»	353
Operai	»	316
Totale	n.	676

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono duecentootto, così ripartiti:

ottantacinque per l'anno 1990;

novanta per l'anno 1991;

trentatre per l'anno 1992.

Art. 2.

Fermi restando i termini e le modalità fissate nel decreto interministeriale 6 giugno 1990, la dotazione organica del Provveditorato al porto di Venezia da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in trecentosessantanove unità ed è rideterminata come segue:

Dirigenti	n.	7
Quadri ed impiegati	»	202
Operai	»	160
Totale	n.	369

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono ventisei, così ripartiti:

dodici per l'anno 1990;

dodici per l'anno 1991;

due per l'anno 1992.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1992

Il Ministro della marina mercantile
TESINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

92A5404

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 1° ottobre 1992:

uffici del registro: successioni e atti giudiziari; nonché atti pubblici di Bologna, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso i detti uffici;

in data 2 ottobre 1992:

uffici del registro: successioni e atti giudiziari; atti pubblici di Bologna; di Imola, 1° ufficio provinciale IVA

di Bologna e uffici del registro di Aversa e di Caserta, per l'adesione ad uno sciopero di gran parte del personale in servizio presso i detti uffici;

in data 9 e 10 ottobre 1992:

ufficio del registro di Gela, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 1° OTTOBRE 1992

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;
ufficio del registro atti pubblici di Bologna.

IN DATA 2 OTTOBRE 1992

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;
ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro di Imola;
1° ufficio provinciale IVA di Bologna.

Regione Campania:

ufficio del registro di Aversa;
ufficio del registro di Caserta.

IN DATA 9 E 10 OTTOBRE 1992

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Gela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5442

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 novembre 1992.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1992, con il quale sono state indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, con il quale sono state costituite la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale;

Visto il telefax della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica n. 4684/92, concernente la necessità di rinviare ai giorni 28 e 29 novembre 1993 le elezioni già fissate per le date sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono rinviate al giorno 28 novembre 1993 dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede del Ministero stesso sito in Roma, via XX Settembre n. 97.

Art. 2.

L'elezione stessa prosegue fino alle ore 14 del giorno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, 5 novembre 1992

Il Ministro: REVIGLIO

92A5405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di agraria;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 686 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica è cancellata.

Art. 2.

Gli articoli da 768 a 775, relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 145, relativo alla sezione XV - facoltà di agraria, viene modificato nel senso che, oltre alle lauree in scienze agrarie ed in scienze forestali, la facoltà di agraria conferisce anche il diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento in viticoltura ed enologia.

Dopo l'art. 148, ultimo dello statuto del corso di laurea in scienze forestali e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica in corso di diploma universitario in tecnologie alimentari - orientamento in viticoltura ed enologia.

Corso di diploma universitario in tecnologie alimentari orientamento in viticoltura ed enologia

Art. 149. — Presso la facoltà di agraria, è istituito il corso di diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in tecnologie alimentari.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Viticoltura ed enologia». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 150 *(Corsi di laurea e di diploma universitario affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in tecnologie alimentari è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991 e strettamente affine ai corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI *(Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis (Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter (Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII *(Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis (Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità

culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 151 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definiti dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione nella preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 154 per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 155 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

Art. 152 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 149;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 153 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 154 *(Articolazione del diploma universitario in tecnologie alimentari per aree disciplinari).*

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi delle probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti diciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica: deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti. Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamento disciplinare: G020.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051: E012; E031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021: E022; G060.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8 - Produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento.

Il corso è dedicato alla conoscenza degli impiegati con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione.

Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

Art. 155.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (550 ore).

Orientamento: viticoltura ed enologia.

Area 14 - Viticoltura (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di fisiologia, ecofisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa della vite, nella prospettiva della destinazione dell'uva alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G025, G041, G042, G032, G051.

Area 15 - Enologia (200 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area debbono fornire allo studente, oltre alle nozioni di base di chimica e di microbiologia, le conoscenze specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione dei prodotti enologici, incluse quelle relative alle macchine ed agli impianti ed ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G031; E051.

Area 16 - Controllo e gestione della qualità (100 ore).

Conoscenza delle procedure di controllo sensoriale, biologico, chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione, integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G052, G032, G022, C090, E051.

Le restanti 150 ore sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolare in aree strettamente attinenti alla formazione professionale specifica per la preparazione degli studenti nel campo vitivinicolo.

Art. 156.

Tirocinio (200 ore).

Consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 11 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5414

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XIII relativa all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in filosofia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 77 dello statuto, nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunta la disciplina «antropologia».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 ottobre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A5413

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 12 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Vista la nota ministeriale n. 554 del 13 febbraio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'8 maggio 1992;

Vista la delibera della facoltà di scienze politiche, formulata in adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 18 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 21 - all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di scienze politiche, sono aggiunte le seguenti discipline:

storia delle dottrine politiche e sociali;

giustizia costituzionale;

diritto dell'ambiente;

statistica sanitaria;

geografia della popolazione;

politica dell'ambiente;

storia e istituzioni dell'Asia orientale;

storia della filosofia politica.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 12 ottobre 1992

Il rettore: MISTRETTA

92A5415

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 10 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive disposizioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visti i decreti ministeriali del 15 novembre, 2 dicembre 1991 e 20 gennaio 1992 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione di nuove tabelle per l'istituzione di diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia del 9 marzo e 6 luglio 1992, del senato accademico del 10, 24 marzo e 29 luglio 1992 e del consiglio di amministrazione dell'11, 26 marzo e 31 luglio 1992, concernenti l'istituzione di diplomi universitari;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 giugno 1992,.prot. n. 3494 e l'allegato decreto ministeriale di pari data di autorizzazione ad attivare i diplomi universitari dall'anno accademico 1992-93;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 14 settembre 1992 all'istituzione dei corsi di diploma universitario nell'Università di Catania;

Considerato che gli ordinamenti didattici dei diplomi universitari in ortottista ed assistente in oftalmologia, tecnico di laboratorio biomedico e scienze infermieristiche pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* sono stati integralmente accolti dalla facoltà di medicina e chirurgia nella sua riunione del 6 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive disposizioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 644 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è depennata la scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia; il capo I - Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia e gli articoli da 655 (ex 273) e 669 (ex 287) sono soppressi.

Nella parte quarta al capo I vengono aggiunti i seguenti diplomi universitari:

6) ortottista ed assistente in oftalmologia;

7) tecnico di laboratorio biomedico;

8) scienze infermieristiche.

Dopo l'art. 793 vengono aggiunti i seguenti capi ed articoli:

CAPO VII

Diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia

Art. 794. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 795. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, con particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 796. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 797. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili il numero degli iscrivibili al corso di diploma di cui all'art. 738 è stabilita in sei.

Art. 798. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, con particolare riguardo all'integrità dell'apparato visivo.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo lo statuto riformato (nuova tabella XVIII) e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 799. — Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e

discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.

Art. 800. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed il consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 801. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e dev'essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 802. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 803. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 804. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve avere superato nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 805. — I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 806. — Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 807. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno:

I semestre:

Area I - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica;
chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:
istologia;
embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:
anatomia umana;
fisiologia umana;
fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

2° Anno:

I semestre:

Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:
ortottica I;
ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:
anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
ipovisione I.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti: 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche I:
campimetria;
senso luminoso;
senso cromatico;
adattometria;
contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:
patologia oculare;
ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuroftalmologia:
ortottica II;
neuroftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

3° Anno:

I semestre:

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:
pediatria generale;
neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:
fondamenti di neuropsichiatria;
psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:
nozioni di chirurgia e assistenza oftalmica;
ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre:

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:
tecniche semeiologiche II: ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tonografia, pachimetria, biometria;
ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:
farmacologia;
igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:
etica professionale;
aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 808. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 809. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 810. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 811. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

CAPO VIII

Diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico

Art. 812. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico.

Il corso di diploma, di durata triennale ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnolo-

gica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;
b) biochimica clinica;
c) microbiologia clinica;
d) citopatologia;
e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;
f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni eccetto il caso di studio di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Il corso di diploma prevede 2400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestrali); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno 420 ore nel secondo e 460 nel terzo anno.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito in venti.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo lo statuto riformato (nuova tabella XVIII) e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato. Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, ne ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio). dell'anno precedente.

Art. 813. — I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo all'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:
fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:
istologia;
anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:
biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2 - Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:
microbiologia;
microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:
fisiologia umana;
biofisica.

2.4. Corso integrato di organizzazione di laboratorio biomedico:
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio;
statistica;
informatica applicata.

*II Anno** - I semestre:

Area 3 - Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:
patologia generale;
immunologia;
citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:
fisiopatologia generale;
fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:
microbiologia e virologia;
tecniche di analisi microbiologiche;
tecniche di analisi virologiche;
tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4 - Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:
patologia clinica;
patologia clinica sistematica;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di citopatologia e patologia ultrastrumentale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:
immunologia cellulare;
patologia cellulare;
tecniche di immunologia;
tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:
tecniche di istopatologia;
tecniche di analisi ultrastrumentale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5 - Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:
patologia clinica;
metodologia di laboratorio;
controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:
tecniche molecolari in immunologia;
immunoematologia;
laboratorio di ematologia;
laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
laboratorio di patologia clinica;
laboratorio di patologia molecolare.

II semetre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:
patologia clinica;
controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:
patologia molecolare diagnostica;
metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5 - Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:
biochimica sistematica umana;
biochimica clinica;
metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:
enzimologia;
tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:
tossicologia ed analisi tossicologiche;
metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:
chimica analitica;
biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:
metodologia diagnostica molecolare;
analisi automatizzate.

III Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5 - Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:
microbiologia;
batteriologia;
analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:
virologia;
virologia molecolare;
virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:
micologia;
micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:
microbiologia speciale;
tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:
parassitologia;
diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5 - Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia:
citopatologia;
tecniche di prelievo;
tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:
principi di citogenetica;
colture cellulari;
tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:
citopatologia speciale;
metodologie e tecniche di prelievo;
metodologie citologiche molecolari;
tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:
immunologia cellulare;
immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:
colpocitopatologia;
metodologia e tecniche di prelievo.

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5 - Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:
nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;
tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:
nozioni di istopatologia ed istochimica;
tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:
nozioni di anatomia patologica microscopica;
nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrumentale e citologia diagnostica:
nozioni di citologia diagnostica;
nozioni di patologia ultrastrutturale;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrumentale.

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5 - Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:
biotecnologie cellulari;
biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:
biologia cellulare;
colture cellulari;
istologia e citologia;
tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato utilizzazione animali di laboratorio:
principi di stabulazione degli animali di laboratorio;
animali transgenici;
norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:
metodologie molecolari in patologia clinica;
oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:
immunologia cellulare;
immunologia diagnostica molecolare;
tecnologie immunologiche avanzate.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima fascia o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti in ciascun anno dal presente ordinamento.

Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 814. — La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Le commissioni d'esame, e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

CAPO IX

Diploma universitario in scienze infermieristiche

Art. 815 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetricia.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito in 25.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia secondo lo statuto riformato (nuova tabella XVIII) e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 816 *(Ordinamento didattico)*. — Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla

sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso di applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

1° Anno - I semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;

infermieristica clinica I;

teoria del nursing.

A6. Inglese scientifico;

A7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

1° Anno - II semestre:

Area B - Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi;

apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi;

approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

B2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

B3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica;

scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;

etica professionale;

elementi di psicologia e pedagogia;

epidemiologia.

B5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

2° Anno:

Area C - Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I Semestre:

C1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

C2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;

immunoematologia.

C3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;

elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;

infermieristica clinica in chirurgia generale;

psicologia e pedagogia applicata.

C5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;

legislazione ed organizzazione sanitaria;

organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;

puericultura e pediatria I.

C8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;

infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C9. Attivita di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale:

Area D - Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I Semestre:

D1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;

chirurgia generale;

gerontologia e geriatria.

D2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso; igiene mentale e neuropsichiatria.

D3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;

infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II Semestre:

D5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;

infermieristica clinica in igiene mentale.

D6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

D7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E - Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I Semestre:

E1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;

pediatria preventiva e sociale.

E2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;

terapia intensiva neonatale.

E3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;

infermieristica clinica in pediatria.

E4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ad assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II Semestre:

E5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;

psicologia dell'età evolutiva.

E6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;

infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E7. Corso integrato di medicina sociale;

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

E8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

3° Anno - Indirizzo di assistenza generale ostetrica:

Area F. - Infermieristica speciale ostetrica (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I Semestre:

F1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;

ginecologia.

F2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;

elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica;

infermieristica speciale ostetrica;

infermieristica speciale ginecologica.

F4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II Semestre:

F5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;

psicologia sociale.

F6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;

metodologia del nursing.

F7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

F8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 817 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — La frequenza alle lezioni, ai tirocinii ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocinii possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 10 ottobre 1992

Il rettore: RODOLICO

92A5381

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 11 novembre 1992, n. K.60.1.

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme in materia di cittadinanza.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali - Ufficio VIII

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni

Al Ministero della difesa - Direzione generale della leva del reclutamento obbligatorio della militarizzazione della mobilitazione civile e corpi ausiliari

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1992, n. 38, è stata pubblicata la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza entrata in vigore il 16 agosto 1992.

La recente costruzione legislativa, che recepisce definitivamente il principio di parità tra uomo e donna, contiene, da un lato, elementi di sostanziale continuità rispetto alla materia previgente e, dall'altro, aspetti decisamente innovativi, introducendo taluni istituti prima sconosciuti alla normativa della cittadinanza.

In via preliminare appare utile scorrere sinteticamente le principali novità intervenute che comunque vengono esaminate in modo più esaustivo nel prosieguo della presente circolare.

Particolare rilievo assume nella nuova legge il disposto dell'art. 11, che consente ai connazionali di acquistare o riacquistare una cittadinanza straniera senza incorrere nella perdita automatica di quella italiana.

Peraltro, lo stesso art. 11 attribuisce a costoro la facoltà di potervi rinunciare mediante dichiarazione ed all'ulteriore condizione del mantenimento o trasferimento all'estero della residenza.

In tale contesto, per coloro che hanno dismesso la cittadinanza italiana in forza degli articoli 8 e 12 della previgente normativa del 1912, l'art. 17 attribuisce la facoltà, da esercitarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 91, di riacquistare l'originario *status* effettuando una dichiarazione in tal senso, a prescindere dalla residenza in Italia.

L'istituto del riacquisto trova ulteriore disciplina nella norma di regime di cui all'art. 13.

Quest'ultima disposizione, oltre ad attribuire alle ipotesi in essa contemplate carattere generale, ha circoscritto l'ampio automatismo previsto dalla previgente normativa, dando sempre rilievo alla volontà degli interessati.

Per quanto concerne l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione si segnala che l'art. 9 prevede discipline differenziate in relazione agli specifici requisiti posseduti dagli aspiranti.

Ulteriore novità è rinvenibile nell'art. 24 che ha introdotto l'obbligo a carico del connazionale che consegua una cittadinanza straniera di darne comunicazione, mediante dichiarazione, all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorità consolare competente.

Si richiama infine l'attenzione sul contenuto dell'art. 26 della nuova legge che espressamente prevede:

«1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'art. 143-*ter* del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. È soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e dell'art. 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali».

Ciò posto si ravvisa opportuno fornire agli operatori del settore un primo strumento intepretativo per l'applicazione della nuova disciplina.

Al riguardo, si tiene comunque a precisare che taluni aspetti della legge potranno essere definitivamente chiariti solo con lo strumento regolamentare, il cui schema deve essere sottoposto alle valutazioni del Consiglio di Stato.

Non si mancherà comunque di diramare una nuova circolare una volta emanato l'anzidetto regolamento.

Si fa presente che, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto 2 agosto 1919 n. 949, recante le norme per l'esecuzione della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Si richiamano, altresì, le istruzioni impartite con precedenti circolari ed, in particolare, per ciò che attiene le procedure e la documentazione riferite alle istanze di naturalizzazione, quelle contenute nelle circolari K.31.9 del 25 luglio 1987 e del 1° agosto 1991.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

a) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA.

La disposizione che regola l'acquisto della nostra cittadinanza è l'art. 1 della nuova legge, il quale prevede che:

1) è cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;

2) è considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

L'articolo in parola, in primo luogo, conferma il tradizionale istituto dell'acquisto della cittadinanza per discendenza, in base al criterio dello *jus sanguinis*, recependo, definitivamente, il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene a siffatta trasmissione del nostro *status civitatis*, in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 28 gennaio 1983.

Al riguardo, resta fermo il principio che è possibile attribuire dalla nascita la cittadinanza italiana solo a quelle persone nate dopo il 1° gennaio 1948 da donna che a tale momento era in possesso dello *status civitatis* italiano.

Come, infatti, chiarito dal Consiglio di Stato, «l'efficacia del giudicato costituzionale non può in ogni caso retroagire oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di legge o di atto avente forza di legge — anteriore all'entrata in vigore della Costituzione — dichiarata illegittima, e la norma od il principio della Costituzione, cioè non possa retroagire oltre il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore di quest'ultima» (cfr. parere n. 105 Sez. I, 15 gennaio 1983).

Si soggiunge, altresì, che in base alla lettera *b)* del primo comma dell'art. 1, l'attribuzione della cittadinanza *ab origine* avviene nei confronti di coloro i quali nascono in territorio italiano da genitori apolidi o stranieri, la cui cittadinanza non venga trasmessa automaticamente alla prole secondo la legge dello Stato di appartenenza.

Si ritiene che siffatta disposizione sia da applicarsi esclusivamente nei confronti dei figli di soggetti stranieri nati nel territorio dello Stato italiano i quali in alcun modo ripetano la cittadinanza straniera dei genitori, come disposto nello schema regolamentare.

Vi sono, infatti, normative di taluni Stati in materia di cittadinanza le quali non escludono l'attribuzione dello *status civitatis* alla prole nata da cittadini di detti Stati al di fuori del territorio soggetto alla sovranità dello Stato, ma la condizionano al rispetto di mere formalità burocratiche ovvero alla esternazione di una volontà di elezione della cittadinanza.

In tali casi non può parlarsi di condizione di apolidia oggettivamente determinatasi in capo al soggetto nato nel territorio della Repubblica, in quanto al medesimo risulta possibile conseguire la titolarità della cittadinanza straniera dei genitori secondo la legge dello Stato cui appartengono ove risultino soddisfatte le condizioni (minime) previste dalla legge.

Quanto previsto è conforme alla *ratio legis* che contempla l'attribuzione *iure soli* della cittadinanza esclusivamente in via surrogatoria, nonché alla disciplina dell'art. 2 della legge per il quale il soggetto investito dalla nascita *iure soli* della cittadinanza italiana in quanto figlio di genitori ignoti risulta essere privato *ex tunc* dello *status civitatis* italiano, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate dalla legge per seguire la cittadinanza di uno o di entrambi genitori.

b) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEL MINORE STRANIERO PER ACQUISTO O RIACQUISTO DA PARTE DEI GENITORI.

La norma che regola tale evenienza è l'art. 14 della nuova legge, il quale prevede che «i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza».

Siffatta disposizione sostituisce l'art. 5, primo comma, della legge n. 123/1983, il quale a sua volta aveva già abrogato l'art. 12, primo comma, della legge n. 555/1912, secondo l'interpretazione formulata dal Consiglio di Stato.

A quest'ultimo riguardo, l'Alto consesso (p. 1060/1990) aveva ritenuto che «l'acquisto della cittadinanza da parte del minore si verifica *ope legis* per il solo fatto che l'acquisti uno dei due genitori, a nulla rilevando che i

genitori o il minore risiedano in Italia o all'estero, che il minore conviva con l'uno o con l'altro dei genitori, che la patria potestà sia esercitata dall'uno o dall'altro di essi, e, infine, che il minore conservi o meno la cittadinanza di origine».

Alla luce del descritto orientamento, si doveva quindi ritenere che allorquando uno dei genitori avesse perso la cittadinanza italiana, mentre l'altro l'avesse conservata, pure il figlio minore l'avrebbe conservata, prescindendosi dalla considerazione delle vicende di residenza, convivenza e potestà relativa al minore.

L'art. 14 della nuova legge ha invece ridotto l'ampia portata di quest'ultima interpretazione, richiedendo, ai fini dell'acquisizione del nostro *status civitatis*, che i minori convivano con chi acquista o recupera la nostra cittadinanza.

In sede di schema regolamentare, si è ritenuto che l'attribuzione della cittadinanza italiana in favore dei figli minori di chi acquisti o riacquisti il nostro *status civitatis* possa riconoscersi nella sola ipotesi in cui i figli convivano con il genitore al momento dell'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana da parte del medesimo.

In tal senso è stato utilizzato il concetto di famiglia anagrafica assunto dal regolamento anagrafico (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) in base al quale esso ricorre qualora le persone che costituiscono la famiglia coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi.

Ne discende che il fatto della coabitazione risulta essenziale ai fini della determinazione della convivenza anagrafica nonché ai fini della dimostrazione del permanere dei vincoli sui quali appare fondata la famiglia anagrafica.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla necessità che la convivenza sia attestata con l'esibizione del certificato di stato di famiglia o altra idonea documentazione.

c) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DURANTE LA MINORE ETÀ.

L'art. 2 della nuova legge ripropone la tematica di cui all'art. 2 della legge del 1912 aggiornata alla luce delle innovazioni intervenute in materia di parità tra uomo e donna e nell'ambito del diritto di famiglia.

In tal senso viene confermata la soppressione già sancita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 30/83, del secondo comma dell'art. 2 della vecchia normativa, che assegnava la prevalenza della cittadinanza al padre, ancorché la paternità fosse stata riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Si ritiene che la decorrenza da attribuire all'acquisto dello *status civitatis* dovuto al riconoscimento ed alla dichiarazione giudiziale di filiazione retroagisce alla nascita.

Invero, l'effetto del riconoscimento non è quello di creare con effetto *ex nunc* lo stato di figlio naturale, ma quello di riconoscere ciò che già è e quindi, con effetto *ex tunc*, il titolo dello stato di figlio, stato che per il solo fatto naturale della procreazione compete al figlio medesimo fin dalla nascita e sulla base del quale egli può conseguentemente reclamare tutti i diritti che secondo la legge a lui ne derivano.

In tal senso anche la Corte di cassazione (cfr. sentenze 20 maggio 1961, n. 1196 e 18 marzo 1981, n. 1584) la quale ha affermato che «il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale, fondati entrambi sul fatto naturale della procreazione, hanno efficacia dichiarativa e quindi *ex tunc* ed attribuiscono perciò al figlio riconosciuto o dichiarato tutti i diritti che tale stato determina».

d) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DELLO STRANIERO O APOLIDE DEL QUALE IL PADRE O LA MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI SECONDO GRADO SIANO STATI CITTADINI PER NASCITA

Tale fattispecie, regolata dall'art. 4 della nuova legge, riprende, modificandola, quella dell'art. 3 della legge n. 555/1912.

Rispetto a quest'ultimo articolo, la nuova normativa, da un lato, attribuisce maggior rilievo al criterio della discendenza da un cittadino per nascita, eliminando il requisito della residenza in Italia dei genitori da almeno dieci anni al momento della nascita previsto dalla vecchia disciplina e, dall'altro, riconosce ai fini dell'acquisizione del nostro *status civitatis*, un valore preminente alla manifestazione di volontà del soggetto che versi nelle condizioni stabilite dal citato art. 4 della legge n. 91/1992.

Così, il soggetto in questione, con l'espletamento del servizio militare per lo Stato italiano, con l'assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze del nostro Paese anche all'estero ovvero «se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana» potrà acquisire la cittadinanza solo se lo dichiari espressamente.

Ai fini dell'uniformità dell'accertamento delle condizioni legittimanti le ipotesi di acquisto di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 4, gli operatori del settore dovranno trasmettere direttamente a questo Ministero le dichiarazioni, corredate della prescritta documentazione, rese dai soggetti che vogliano prestare effettivo servizio militare o abbiano assunto un pubblico impiego.

Si soggiunge, peraltro, che la prevalenza della volontà della persona rispetto alle situazioni di fatto ha eliminato la possibilità di acquisizione automatica da parte dell'oriundo italiano che abbia almeno dieci anni di residenza nel territorio dello Stato.

e) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE A SEGUITO DI NASCITA NELLO STATO ITALIANO.

Tale ipotesi è contemplata dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 91/1992, il quale prevede che «lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data».

Tale fattispecie riproduce sostanzialmente quella prevista dall'art. 3, n. 3, della legge n. 555/1912, a differenza del quale si richiede in più una residenza legale ininterrotta dell'interessato nel nostro territorio dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.

f) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della recente legge disciplinano l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero od apolide di cittadino italiano. Al riguardo, rispetto alla normativa prevista dalla legge n. 123/1983, sono state apportate poche, ma significative innovazioni.

In primo luogo si osserva come sia stata eliminata la possibilità che l'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana sia presentata dal coniuge italiano.

Ulteriore novità attiene alle cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana per il coniuge di cittadino italiano (art. 6 della legge n. 91/1992).

Rispetto all'art. 2 della legge n. 123/1983, che regolava tale evenienza, l'art. 6 della nuova legge conferma le cause preclusive all'acquisto della cittadinanza per effetto di condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capo I, II e III del codice penale e nei casi di sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Subisce invece una sostanziale modifica la preclusione per una condanna conseguente alla commissione di un reato diverso da quelli tassativamente suindicati.

Al riguardo, mentre l'art. 2 della legge n. 123/1983 faceva riferimento alla concreta entità della pena inflitta e a qualsiasi delitto non politico, la nuova normativa identifica, invece, la causa ostativa all'acquisto della cittadinanza nella pena edittale prevista, la quale è preclusiva se non inferiore al massimo ai tre anni e unicamente per i delitti non colposi.

La recente legge ha peraltro individuato una nuova causa ostativa all'acquisto della cittadinanza rappresentata dalla circostanza che lo straniero abbia riportato una condanna per un reato non politico ed una pena detentiva superiore ad un anno, comminata da una autorità giudiziaria straniera.

La rilevanza nel nostro ordinamento della sentenza di condanna emessa da una autorità giudiziaria straniera è però subordinata al suo riconoscimento.

Gli articoli 7 e 8 della nuova legge regolano le procedure relative all'accoglimento e al rigetto dell'istanza.

Sotto il primo profilo viene confermato il principio in base al quale lo straniero acquista il nostro *status civitatis* con decreto del Ministro dell'interno, mentre in ordine al rigetto, il legislatore ha elevato a due anni, dalla data di presentazione dell'istanza documentata, il termine, scaduto il quale è preclusa l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di rigetto all'acquisto della cittadinanza.

Peraltro, onde facilitare il celere disbrigo degli adempimenti procedurali connessi alla concessione di che trattasi, si raccomanda che l'istanza ex art. 7 legge n. 91/1992, sia compilata secondo l'allegato modello *A*.

g) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NATURALIZZAZIONE.

L'art. 9 della legge n. 91/1992 prevede i casi di concessione della cittadinanza italiana mediante decreto del Presidente della Repubblica, materia in precedenza regolata dall'art. 4 della legge n. 555/1912 ed alla quale vengono apportate profonde ed importanti modificazioni.

Si osserva al riguardo che il citato articolo prevede discipline differenziate, in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti.

La regola generale è quella che consente allo straniero di richiedere la cittadinanza dopo dieci anni di residenza nello Stato.

Numerosi però sono i casi per i quali viene richiesto un periodo di residenza inferiore.

La lettera *a)* ad esempio prevede, ove non sussistano i presupposti per l'acquisto *ope legis*, che lo straniero nato nel territorio della Repubblica o del quale il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, possa richiedere la naturalizzazione ove in possesso del requisito della residenza triennale protrattasi nel periodo immediatamente precedente la data di inoltro della domanda.

La lettera *b)* contempla l'ipotesi di una naturalizzazione agevolata per gli adottati maggiorenni, i quali possono richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione. Detta norma attenua gli effetti dell'attuale diversa disciplina che consente ai minori di acquisire immediatamente e automaticamente la cittadinanza italiana, mentre esclude, da detto beneficio chi sia stato adottato da maggiorenne anche se l'adozione sia intervenuta decorsi pochi giorni dal compimento della maggiore età.

La lettera *c)* del citato articolo consente allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato di richiedere la cittadinanza dopo cinque anni di durata del relativo rapporto, anziché i tre previsti dal corrispondente art. 4 della legge n. 555/1912.

La lettera *d)*, in adesione allo spirito che deve informare la politica degli Stati membri della comunità europea, prevede che i cittadini di detti Stati possano proporre istanza solo dopo quattro anni di residenza nel territorio.

La lettera *e)* consente una riduzione del periodo di residenza anche per gli apolidi, ai quali sono equiparati, ai sensi dell'art. 16 della legge, i rifugiati riconosciuti dallo Stato italiano.

Il secondo comma dell'art. 9 in esame sostituisce le previsioni dell'art. 4, della legge 13 giugno 1912, n. 555, tanto al punto 3 quanto all'ultimo comma.

Queste ultime, infatti, stabilivano che poteva essere concessa la cittadinanza, sentito il Consiglio di Stato, allo straniero che risiedeva da due anni nello Stato ed avesse reso notevoli servigi all'Italia, nonché che era in facoltà del Governo di concedere, in casi eccezionali e per speciali circostanze, la cittadinanza italiana.

La recente legge, nell'unificare queste due ipotesi, stabilisce che la concessione avviene, prescindendo da qualsiasi periodo di residenza, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri. Viene quindi precisato che per la determinazione del Governo, già prevista dall'attuale disciplina, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri. Viene altresì introdotto il concerto del Ministro degli affari esteri.

Si soggiunge, peraltro, che l'art. 18 della legge n. 91/1992 equipara agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* i cittadini austro-ungarici ed i loro discendenti che emigrarono prima della loro annessione all'Italia, dai territori acquisiti col Trattato di pace di Saint Germain, entrato in vigore il 16 luglio 1920.

Pertanto, le persone già appartenenti a Stati facenti parte della monarchia austro-ungarica ed i loro discendenti in linea retta possono ottenere la naturalizzazione italiana alla condizione di favore di un periodo di residenza di soli tre anni nel territorio della Repubblica.

Nell'ambito della naturalizzazione va, altresì, segnalato, l'art. 21 della legge n. 91/1992, il quale stabilisce che «Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione».

Peraltro, onde facilitare il celere disbrigo degli adempimenti procedurali connessi alla concessione di che trattasi, si raccomanda che l'istanza ex art. 9 legge n. 91/1992, sia compilato secondo l'allegato modello *B*.

i) CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER OTTENERE LA CITTADINANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 9 DELLA LEGGE N. 91/1992.

Si precisa che i requisiti legali previsti per la naturalizzazione debbono sussistere sino al momento in cui il naturalizzando renderà il prescritto giuramento di fedeltà di cui all'art. 10 della legge, cui è subordinata la piena operatività del provvedimento attributivo della cittadinanza.

Deve quindi permanere sino all'effettuazione del giuramento il requisito della residenza legale nella Repubblica.

Si rammenta, infatti, che ai fini della cittadinanza, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, la nozione da assumere riguardo alla residenza è quella contenuta nell'art. 43 del codice civile, che la individua nel luogo dove la persona ha la propria effettiva dimora abituale, non risultando pertanto sufficiente la mera iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente.

Si fa presente che, in materia di iscrizione anagrafica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, prescrive all'art. 2, comma 1, che «è fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione alla anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza».

Si soggiunge, altresì, che la legge 28 febbraio 1990, n. 39, di conversione, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, prescrive all'art. 4, comma 1, che «possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto».

Pertanto, la qualificazione della residenza quale legale effettuata dal legislatore all'art. 5 e all'art. 9, comma 1, lettere *a), b), d), e), f)*, comporterà che, ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni della legge, l'interessato debba avere e mantenere effettiva ed abituale dimora nel territorio della Repubblica che dovrà essere comprovata *iuris tantum* dalla certificazione relativa alla propria iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di un comune nonché avere soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri.

Da quanto sopra discende, quindi, che qualora si sia verificata la perdita di una delle condizioni previste dagli artt. 5 e 9 della legge, gli organi partecipanti all'istruttoria devono segnalarlo allo scrivente Ministero, restituendo il decreto di conferimento ove già ne siano in possesso.

PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La disciplina della perdita del nostro *status civitatis* prevista dalla vecchia normativa ha subito profonde innovazioni con la recente legge n. 91/1992.

La norma che, principalmente, regola tale evenienza è l'art. 11, il quale prevede che «il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero».

Pertanto, a differenza dell'impianto normativo previsto dall'art. 8 della legge 555/1912, l'art. 11 della legge n. 91/1992 consente, al nostro connazionale, il quale risiedendo all'estero, consegua spontaneamente uno *status civitatis* straniero, di mantenere la titolarità della cittadinanza italiana, salvo che non vi rinunci secondo le modalità stabilite dall'art. 23 della stessa legge 91/92, vale a dire con dichiarazione formale resa all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione al luogo estero di residenza.

Da quanto sopra discende quindi che le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana effettuate da connazionali dinnanzi ad autorità diverse da quelle indicate nell'art. 23 della legge n. 91/1992 non avranno alcuna efficacia giuridica nell'ordinamento italiano.

Peraltro, va rilevato che l'art. 11 sembra riaffermare il principio della non rinunziabilità della cittadinanza italiana da parte del connazionale che non sia titolare di altra/e cittadinanza/e, al fine di evitare una condizione di apolidia.

a) PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA IN CONSEGUENZA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN CONTRASTO CON I DOVERI DI FEDELTÀ VERSO LO STATO.

L'art. 12 della legge n. 91/1992 determina i casi residui di dismissione della cittadinanza dovuti all'esercizio di attività le quali siano incompatibili con l'obbligo, che incombe su tutti i cittadini, di essere fedeli alla Repubblica.

Il primo comma di detto art. 12 regola le ipotesi nelle quali la perdita della cittadinanza è legata al rifiuto di abbandonare una carica, un impiego o il servizio militare presso uno Stato estero, od un ente straniero o internazionale, quando ciò sia richiesto dal Governo italiano mediante intimazione.

Il secondo comma dell'art. 12 estende poi la disciplina prevista dal primo comma del medesimo articolo anche all'ipotesi di servizi volontariamente resi dal cittadino ad una Potenza straniera con la quale si trovi in stato di guerra.

In tali casi, però, la dismissione del nostro *status civitatis* avviene automaticamente al momento della cessazione dello stato di guerra, non essendo richiesta la mancata ottemperanza all'intimazione del Governo di porre fine ai comportamenti contrari ai doveri di fedeltà che incombono su ogni cittadino.

b) PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER REVOCA DELL'ADOZIONE.

Ulteriore causa di perdita della cittadinanza, prevista dall'art. 3, terzo e quarto comma, della legge n. 91/1992, è costituita dalla revoca dell'adozione per fatti tanto dell'adottante quanto dell'adottato.

Il comma 3, in particolare, prevede «che qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato questi perde la cittadinanza, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti».

Nel caso in cui invece la revoca dell'adozione avvenga per fatti dell'adottante, l'adottato conserva la cittadinanza.

Peraltro, l'ultima parte del comma 4 del medesimo art. 3 dispone che «qualora la revoca dell'adozione intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza entro un anno dalla revoca stessa».

Siffatta disposizione, pertanto, attribuisce all'interessato una facoltà di rinuncia con un definito limite temporale (un anno dalla revoca dell'adozione), ma senza alcuna condizione di ritenzione o di trasferimento della residenza all'estero.

c) CONSEGUENZE IN RELAZIONE ALLA PERDITA DELLA CITTADINANZA.

L'art. 22 della legge n. 91/1992, in relazione alla perdita della cittadinanza, prevede che «per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare».

Siffatta disposizione modifica la regola contenuta nell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 555/1912, ove era prescritto che la dismissione della cittadinanza nei casi previsti dal medesimo art. 8 non esimeva l'interessato dagli obblighi del servizio militare.

La Corte costituzionale, com'è noto, con sentenza resa l'11 ottobre 1988, n. 974, dichiarò illegittima tale norma, nella parte in cui imponeva la presentazione del servizio militare anche a coloro che non erano più cittadini ed avevano assolto regolarmente agli obblighi di leva nelle Forze armate dello Stato di naturalizzazione, evitando così una ingiustificata discriminazione rispetto ai soggetti in possesso di doppia cittadinanza che invece ne erano esentati.

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L'art. 13 della nuova legge indica le condizioni e le procedure per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di chi l'abbia perduta.

Si tratta della materia precedentemente regolata dall'art. 9 della legge n. 555/1912, rispetto alla quale intervengono importanti modificazioni innovative.

In primo luogo, si segnala che l'istituto del riacquisto assume una valenza di carattere generale.

Viene, infatti, prevista, in base al citato art. 13, la possibilità di recuperare il nostro *status civitatis* in favore di chiunque l'avesse dismesso, a prescindere dai motivi della perdita, mentre nell'art. 9 della legge n. 555/1912 la facoltà di riacquisto era correlata a specifiche ipotesi di perdita.

La nuova legge inoltre tende a privilegiare, nel determinare le modalità di riacquisto della cittadinanza, la manifestazione di volontà del soggetto interessato piuttosto che il verificarsi di predeterminati fatti e circostanze.

Pertanto, la nuova normativa circoscrive al massimo il determinarsi di automatismi che possono in qualche misura sacrificare la libera scelta del soggetto, con la conseguenza che meri comportamenti non sono configurabili quale espressione implicita di una volontà di riacquisto.

In tale contesto, l'art. 13, primo comma alle lettere *a)* e *b)*, prevede una generale facoltà di riacquisto della cittadinanza italiana, qualora l'interessato renda apposita dichiarazione in tal senso ed alla ulteriore condizione di prestare effettivo servizio militare o di assumere un pubblico impiego alle dipedenze dello Stato, anche all'estero.

Ai fini dell'uniformità dell'accertamento delle condizioni legittimanti le ipotesi di riacquisto di cui ai punti *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 13, gli operatori del settore dovranno trasmettere direttamente a questo Ministero le dichiarazioni corredate dalla prescritta documentazione rese dagli ex connazionali che vogliano prestare effettivo servizio militare o abbiano assunto un pubblico impiego.

Peraltro, la lettera *d)* del medesimo articolo prevede l'istituto del riacquisto automatico, riducendo, rispetto alla precedente normativa, la residenza nel territorio della Repubblica ad un solo anno, ed attribuendo all'ex connazionale la facoltà di rinunciare al nostro *status civitatis* al fine di salvaguardare la volontà del soggetto.

In tale ambito, si rappresenta che in sede di schema regolamentare è stata contemplata la facoltà di rinunciare al riacquisto automatico della cittadinanza di cui all'art. 13, comma 1, lettera *d)*, anche da parte di coloro i quali, non avendo ancora recuperato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, n. 3, dell'abrogata legge n. 555/1912, abbiano maturato o maturino il periodo di residenza di cui al citato art. 13, comma 1, lettera *d)*.

Si soggiunge, altresì, che per tutte le ipotesi ora esaminate, il riacquisto interverrà «dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste» (ex art. 15 della legge n. 91/1992).

Resta confermato nel nuovo impianto normativo l'istituto dell'inibizione al riacquisto, che dovrà essere disposta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 91/1992, con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni fissate dalla legge, purché intervenga il recupero.

Risulta, altresì, caducata dalla nuova legge la disciplina prevista dall'art. 9 della legge n. 555/1912, concernente la permissione al riacquisto della cittadinanza, adottata con provvedimento amministrativo discrezionale, in favore dell'ex connazionale che, pur senza rientrare in Italia, avesse dismesso il possesso della cittadinanza dello Stato straniero di appartenenza ed aveva trasferito da almeno un biennio la residenza sul territorio di uno Stato estero, non assumendone la cittadinanza.

Si soggiunge, altresì, che si è dell'avviso che l'istituto del riacquisto ex art. 13 legge n. 91/1992 sia applicabile nei confronti di quei soggetti già investiti della cittadinanza italiana in conformità alle disposizioni normative vigenti al momento della loro nascita e successivamente privati anche con effetto *ex tunc*, durante la loro minore età, della titolarità del nostro *status civitatis* in conseguenza di eventi giuridicamente rilevanti per l'ordinamento italiano (es. figlio nato antecedentemente al 1° gennaio 1948 da madre italiana e da padre ignoto, successivamente riconosciuto dal padre, che a lui trasmette la cittadinanza; soggetto nato in Italia da genitori ignoti, successivamente riconosciuto da padre e/o madre stranieri che a lui trasmettano la cittadinanza).

c) RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER COLORO CHE L'HANNO PERDUTA IN BASE AGLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE N. 555/1912 E ART. 5 DELLA LEGGE N. 123/1983.

Un regime transitorio di sanatoria è poi fissato dall'art. 17 della legge n. 91/1992, il quale stabilisce che «chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

In base alla previsione normativa di che trattasi, il riacquisto della cittadinanza italiana può avvenire, per il biennio successivo all'entrata in vigore della legge, senza la necessità dello stabilimento della residenza in Italia. Non risulta, peraltro, in detta fattispecie, inserita la possibilità dell'inibizione al riacquisto.

Si soggiunge, altresì, che il secondo comma dell'art. 17 della legge n. 91/1992 conferma, come disciplina di regime, la particolare regolamentazione del riacquisto dello *status civitatis* prevista dall'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in favore della nostra ex connazionale che lo avesse perduto per l'acquisto *iure matrimonii* della cittadinanza straniera del coniuge.

Si precisa, peraltro, che nel caso in cui i soggetti risultino destinatari contemporaneamente della normativa tanto contenuta nell'art. 13 quanto di quella menzionata nell'art. 17, si ritiene che gli interessati abbiano la facoltà di avvalersi delle disposizioni da loro considerate più favorevoli.

REGIME GIURIDICO DELLE DICHIARAZIONI

La materia è regolata, principalmente dall'art. 23 primo comma, della legge, il quale stabilisce che le «dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previsto dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza».

Al riguardo si precisa che le dichiarazioni di cui sopra e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge, possono essere rese, oltre che, ovviamente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza anche dinanzi a quello del comune dove l'interessato intende stabilire la residenza, a condizione che abbia già formalmente avviato la procedura di iscrizione anagrafica, ancorché questa non sia stata ancora definita.

Per quanto concerne la documentazione da produrre a corredo delle dichiarazioni di cui all'art. 23 della legge, si fa presente che essa deve essere tutta quella necessaria ad attestare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge. A tal fine si richiama a titolo meramente esemplificativo, quella indicata nel decreto del Ministero di grazia e giustizia del 22 maggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1992, n. 127, recante «Modificazioni al modulario e formulario per gli atti dello stato civile».

p. *Il Ministro:* D'AQUINO

MODELLO A

(Timbro di accettazione)

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Al signor Ministro dell'interno

— Per il tramite l'Autorità diplomatica consolare italiana in ....

— Per il tramite il sindaco di ....

...l... sottoscritt... .... (cognome, tutto in caratteri maiuscoli) (nome)

sesso .... nat... il .... (M/F) (data di nascita)

a .... (città) (Stato)

da .... (paternità)

e da .... (maternità; indicare cognome da nubile e nome della madre)

stato civile .... residente .... (città)

prov. .... Stato .... via .... n. ....

in possesso del seguente titolo di studio .... (indicare il titolo di studio: nessuno, licenza elementare, licenza media, diploma di scuola superiore, laurea in ....)

conseguito in .... (indicare lo Stato)

presso .... (solo in caso di laurea, indicare l'università)

di professione (1) .... (1) (indicare una delle professioni come sotto riportate)

cittadin... .... (indicare la cittadinanza in atto detenuta o la condizione di apolidia)

coniugat... dal .... (data del matrimonio)

(parte riservata al richiedente da compilare a macchina o in stampatello)

con ...l... cittadin... italian... .... (cognome e nome del coniuge)

sesso .... nat... il .... (M/F) (data di nascita)

a ... . (città) (Stato)

(parte riservata al coniuge da compilare a macchina o in stampatello)

(1) (indicare una delle seguenti professioni: agricoltore, agronomo, altri, architetto, artigiano, artista, autista, avvocato, bracciante, cameriere, casalinga, chimico, coll. domestico, commercialista, commerciante, consulente turistico, consulente commerciale, cuoco, dirigente, disegnatore, disoccupato, farmacista, fotografo, geometra, giornalista, impiegato, imprenditore, industriale, infermiere, ingegnere, insegnante, interprete, marittimo, medico, operaio, pensionato, perito, pittore, portiere, professore universitario, ragioniere, rappresentante, regista, religioso, ricercatore, sportivo, studente)

CHIEDE

di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Fa, altresì, presente di non aver mai riportato, in Italia e all'estero, condanne penali nè di essere in atto sottoposto a procedimento penale.

(*) ....

(*) In caso di procedimento/i penale/i pendente/i in Italia l'interessato dovrà indicare l'ufficio/i giudiziario/i territorialmente competente/i presso il/i quale/i pende/ono, nonché indicare gli estremi di reato/i per il/i quale/i è inquisito, ovvero produrre copia/e autenticate del/i relativi avvisi di garanzia se il/i procedimento/i trovasi/nsi in fase istruttoria.

In caso di condanna/e penale/i definitiva/e irrogata/e tanto dalla autorità giudiziaria italiana quanto da autorità giudiziaria straniera e non solo del Paese d'origine, l'interessato dovrà allegare copia/e debitamente tradotta/e in italiano ed autenticata/e della/e relativa/e sentenza/e.

Dichiara inoltre che:

A) *durante la sua permanenza in Italia* è stato iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente del/i comun... sottoelencat... a... seguent... indirizz....

1) .... (città, via e numero civico)

per il periodo dal .... al ....

2) ....

3) ....

B) *a partire dall'età di 14 anni ha avuto i seguenti indirizzi all'estero:*

1) .... (Stato, città, via e numero civico)

per il periodo dal .... al ....

2) ....

3) ....

C) *i seguenti movimenti migratori da e per l'Italia:*

primo ingresso in Italia in data ....

prima uscita dall'Italia in data ....

successivo ingresso in Italia in data ....

successiva uscita in Italia in data ....

....

....

ultimo rientro in Italia in data ....

Data ....

Firma .... (sottoscrivere con firma autenticata)

Allega i seguenti documenti:

MODELLO B

(Timbro di accettazione)

Articolo 9 legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, lettera ......

Al Sig. Presidente della Repubblica

...l... sottoscritt... .... (cognome, tutto in caratteri maiuscoli) (nome)

sesso .... - nat....... il .... (M/F) (data di nascita)

a .... (città) (Stato)

da .... (paternità)

e da .... (maternità: indicare cognome da nubile e nome della madre)

stato civile .... (celibe/nubile, coniugato/a, separato/a, divorziato/a, vedovo/a)

(*) *con la seguente prole convivente:*

A) .... (indicare nome e data di nascita del 1° figlio)

B) .... (indicare nome e data di nascita del 2° figlio)

C) .... (indicare nome e data di nascita del 3° figlio)

D) .... (indicare nome e data di nascita del 4° figlio)

E) .... (indicare nome e data di nascita del 5° figlio)

F) .... (indicare nome e data di nascita del 6° figlio)

G) .... (indicare nome e data di nascita del 7° figlio)

H) .... (indicare nome e data di nascita dell'8° figlio)

residente .... prov. ....
(città)
Stato .... - via ....
.... in possesso del seguente
titolo di studio ....
(indicare il titolo di studio. nessuno, licenza elementare, licenza media, diploma di scuola superiore, laurea in ....)
conseguito in ....
(indicare lo Stato)
presso ....
(solo in caso di laurea, indicare l'università)
di professione (1) ....
(indicare una delle professioni come riportato in nota (1)
cittadin..... ....
(indicare la cittadinanza in atto detenuta o la condizione di apolidia)
riconosciuto rifugiato politico dalla commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato - ai sensi del D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, in data ....
(compilare solo nel caso in cui si sia ottenuto lo *status* di rifugiato politico)

(1) (indicare una delle seguenti professioni: agricoltore, agronomo, altri, architetto, artigiano, artista, autista, avvocato, bracciante, cameriere, casalinga, chimico, coll. domestico, commercialista, commerciante, consulente turistico, consulente commerciale, cuoco, dirigente, disegnatore, disoccupato, farmacista, fotografo, geometra, giornalista, impiegato, imprenditore, industriale, infermiere, ingegnere, insegnante, interprete, marittimo, medico, operaio, pensionato, perito, pittore, portiere, professore universitario, ragioniere, rappresentante, regista, religioso, ricercatore, sportivo, studente).

CHIEDE

di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera .... della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essendo in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Fa presente di non aver mai riportato, in Italia e all'estero, condanne penali né di essere in atto sottoposto a procedimenti penali.

(2) ....
....
....
....

(2) In caso di procedimento/i penale/i pendente/i in Italia l'interessato dovrà indicare l'ufficio/i giudiziario/i territorialmente competente/i presso il/i quale/i pende/ono, nonché indicare gli estremi di reato/i per il/i quale/i è inquisito, ovvero produrre copia/e autenticate del/i relativi avvisi di garanzia se il/i procedimento/i trovasi/nsi in fase istruttoria.

In caso di condanna/e penale/i definitiva/e irrogata/e tanto dalla autorità giudiziaria italiana quanto da autorità giudiziaria straniera e non solo del Paese d'origine, l'interessato dovrà allegare copia/e debitamente tradotta/e in italiano ed autenticata/e della/e relativa/e sentenza/e.

Fa, altresì, presente che la richiesta è dettata dalle seguenti motivazioni:
....
....
....
....

Dichiara inoltre che:

A) *durante la sua permanenza in Italia* è stato iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente del/i comune/i sottoelencati ai seguenti indirizzi:

1) ....
(città, via e numero civico)
per il periodo dal .... al..............................
2) ....
3) ....

B) *a partire dall'età di 14 anni ha avuto i seguenti indirizzi all'estero:*

1) ....
(Stato, città, via e numero civico)
per il periodo dal ....al...........................
2) ....
3) ....

C) *i seguenti movimenti migratori da e per l'Italia:*

primo ingresso in Italia in data..
prima uscita dall'Italia in data ....
successivo ingresso in Italia in data.......................................
successiva uscita dall'Italia in data.......................................
....
....
ultimo rientro in Italia in data ....

Data ....

Firma ....
(sottoscrivere con firma autenticata)

Allega i seguenti documenti:

92A5478

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 19 novembre 1992, n. 23.

Estensivizzazione delle produzioni agricole - campagna 1992-93.

Le domande di aiuto per l'estensivizzazione delle produzioni agricole, relative alla campagna 1992-93, possono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 1992, in conformità con il decreto ministeriale n. 64 del 19 febbraio 1991.

A tali fini, gli interessati dovranno compilare in duplice copia gli appositi moduli E ed E1, forniti dai competenti uffici regionali e provinciali o fotocopiati dal modello allegato alla presente circolare; entrambe le copie dovranno essere fatte pervenire, anche a mezzo posta, all'assessorato dell'agricoltura delle regioni o delle province autonome o ad altro ente delegato territorialmente competente, come precisato nel citato decreto ministeriale n. 64/91.

Per la disciplina sostanziale del regime di aiuti, si rinvia al decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (supplemento) n. 48 del 27 febbraio 1990 ed al citato decreto ministeriale n. 64 del 19 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 1991.

Anche per la campagna 1992-93 l'estensivizzazione potrà essere operata col solo metodo quantitativo, in vista della prossima attuazione del regime CEE n. 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo a «metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale», che, tra l'altro, prevede la possibile introduzione di misure di estensivizzazione a carattere qualitativo.

Il Ministro: FONTANA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA ALL'ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE (Reg. CEE n. 1094/88 e Reg. CEE n. 4115/88)

CAMPAGNA AGRARIA 1992/93

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ____ COD. ____

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE [1]

DATA DI PROTOCOLLO ____ giorno mese anno

NUMERO DI PROTOCOLLO ____

COD. UFFICIO ____

MODELLO E

BENEFICIARIO [2]

PARTITA IVA ____

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ____

NOME ____ SESSO M F

DATA DI NASCITA giorno mese anno ____ COMUNE DI NASCITA ____ SIGLA PROV. ____

DOMICILIO O SEDE SOCIALE [3]

VIA ____ NUMERO CIVICO ____ PREFISSO TELEFONICO ____ / NUMERO TELEFONICO ____

COMUNE ____ SIGLA PROV. ____ C.A.P ____ CODICE ISTAT prov. comune ____

CATEG. BENEFICIARIO [4] ____

AZIENDA [5]

DENOMINAZIONE ____

UBICAZIONE VIA ____ NUMERO CIVICO ____ PREFISSO TELEFONICO ____ / NUMERO TELEFONICO ____

COMUNE ____ SIGLA PROV ____ C A P ____ CODICE ISTAT prov comune ____

CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA SECONDO L'ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO ____ CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA SECONDO L'UBICAZIONE ____ SUPERFICIE AZIENDALE TOTALE ____ ettari are centiare [6]

RAPPRESENTANTE LEGALE (da indicare se il beneficiario non è persona fisica) [7]

COGNOME ____ NOME ____

CODICE FISCALE ____ DOMICILIO VIA ____ NUMERO CIVICO ____

COMUNE ____ SIGLA PROV ____ C.A.P ____

FINALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA: [8]

- DOMANDA INIZIALE D'IMPEGNO [1]
- AUMENTO DELLA SUPERFICIE DA ESTENSIVIZZARE IN CONSEGUENZA DI AUMENTO DELLA SUPERFICIE AZIENDALE [2]
- VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE [3]
- TRASFERIMENTO DELL'IMPEGNO A NUOVO BENEFICIARIO [4]

PERIODO DI IMPEGNO [9]

DAL ____ giorno mese anno

AL ____ giorno mese anno

NUMERO TOTALE DI MODELLI E1 ALLEGATI: ____ [10]

DATI DEL PRECEDENTE BENEFICIARIO [11]

PARTITA IVA ____

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE ____

ESTREMI DELLA PRECEDENTE DOMANDA D'IMPEGNO [12]

DATA DI PROTOCOLLO ____ giorno mese anno

NUMERO DI PROTOCOLLO ____ COD. UFFICIO ____

S.I.A.N. - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

SEZIONE B — PRODOTTI DA ALLEVAMENTO OGGETTO DEL REGIME D'AIUTO E SOTTOPOSTI AL METODO 'QUANTITATIVO'

16

COMPOSIZIONE MEDIA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO ERBIVORO DELL'AZIENDA

BESTIAME	NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (1986-87 e 1987-88)				PREVISTA DURANTE L'IMPEGNO .			
	NUMERO		In UBA		NUMERO		In UBA	
	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE
Bovini con età inferiore a 6 mesi		,		,		,		,
Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni		,		,		,		,
Bovini con età superiore a 2 anni (comprese vacche)		,		,		,		,
Pecore		,		,		,		,
Capre		,		,		,		,
TOTALE		,		,		,		,

17

FABBISOGNO ALIMENTARE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO ERBIVORO E SUA PROVENIENZA

	MEDIA ANNUA NEL CORSO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (1986-87 e 1987-88)		MEDIA ANNUA PREVISTA DURANTE L'IMPEGNO	
	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE
Fabbisogno foraggero complessivo espresso in Unità Foraggere (U.F.)		,		,
Alimenti prodotti in azienda in U.F.		,		,
Alimenti acquistati dall'azienda in U.F.		,		,

18

	ETTARI	ARE	CENTIARE
SUPERFICIE FORAGGERA TOTALE (SFT)			

SEZIONE C — RIEPILOGO DELLE SUPERFICI ESTENSIVIZZATE E DELLE UBA RIDOTTE

PRODOTTI VEGETALI		SUPERFICIE ESTENSIVIZZATA			PRODOTTI VEGETALI		SUPERFICIE ESTENSIVIZZATA		
CODICE	DESCRIZIONE	ETTARI	ARE	CENTIARE	CODICE	DESCRIZIONE	ETTARI	ARE	CENTIARE
010	CEREALI				100	PESCHE NOCI			
021	COLZA				110	ALBICOCCHE			
022	RAVIZZONE				120	LIMONI			
023	GIRASOLE				130	PERE			
024	SOIA (semi)				140	MELE			
031	PISELLI				150	MANDARINI			
032	FAVE				160	CLEMENTINE			
033	FAVETTE				170	ARANCE DOLCI			
040	TABACCO				180	OLIO D'OLIVA			
050	COTONE				190	UVE DA TAVOLA			
060	CAVOLFIORI				201	VINO con resa fino a 40 hl/ha			
070	POMODORI				204	VINO con resa tra 41 e 70 hl/ha			
080	MELANZANE				205	VINO con resa tra 71 e 160 hl/ha			
090	PESCHE				203	VINO con resa più di 160 hl/ha			

PRODOTTI DA ALLEVAMENTO		UBA RIDOTTE		PRODOTTI DA ALLEVAMENTO		UBA RIDOTTE	
CODICE	DESCRIZIONE	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE	CODICE	DESCRIZIONE	PARTE INTERA	, PARTE DECIMALE
510	BOVINI		,	530	CAPRINI		,
520	OVINI		,				

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA ALL'ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE (Reg. CEE n. 1094/88 e Reg. CEE n. 4115/88)

CAMPAGNA AGRARIA 1992/93

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ______ COD. ______

A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE

DATA DI PROTOCOLLO ______ giorno mese anno

NUMERO DI PROTOCOLLO ______

COD. UFFICIO ______

(da presentare allegato al MODELLO E) **MODELLO E1**

BENEFICIARIO

PARTITA IVA ______

COGNOME O RAGIONE SOCIALE ______

NOME ______

SEZIONE D **PROPRIETARI DELLE PARTICELLE** (diversi dal beneficiario)

NUMERO PROPRIETARIO	PARTITA IVA	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

S.I.A.N. - SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE

SEZIONE G

PARTICELLE ADIBITE ALLA PRODUZIONE DI FORAGGI PER L'ALIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO OGGETTO DELL'AIUTO

PROGRESSIVO	CODICE ISTAT		RIFERIMENTI CATASTALI			SUPERFICIE			CODICE COLTURA FORAGGERA PREVALENTE
	PROVINCIA	COMUNE	SEZ.	FOGLIO	PARTICELLA	ETTARI	ARE	CENTIARE	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

Fatto a .... in duplice copia

il .... 19......

In fede

....

(firma del beneficiario)

Il sottoscritto ....
chiede l'ammissione al regime di aiuto all'estensivizzazione della produzione e dichiara che nella propria azienda sono stati effettivamente ottenuti nei relativi periodi di riferimento (1) i prodotti oggetto del regime d'aiuto indicati nella SEZIONE C del MODELLO E.
Per ciascun prodotto vegetale, la media delle produzioni annuali ottenute nel periodo di riferimento è indicata nella SEZIONE A del MODELLO E.
Per le produzioni animali, relativamente al periodo di riferimento, i dati riguardanti la composizione media del patrimonio zootecnico erbivoro e l'approvvigionamento alimentare del bestiame sono indicati nella SEZIONE B del MODELLO E.
Il sottoscritto s'impegna, per il periodo indicato e per ciascun prodotto oggetto dell'estensivizzazione, a ridurre la produzione complessiva annua dell'azienda di almeno il 20% rispetto alla media delle produzioni annuali realizzate dall'azienda nel periodo di riferimento ricorrendo al metodo "QUANTITATIVO".
Il sottoscritto dichiara che l'estensivizzazione per i prodotti oggetto della presente domanda non sarà realizzata attraverso la sottrazione dalla produzione di superfici per le quali egli, nello stesso periodo, beneficia o beneficierà di un aiuto inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del titolo I del Reg. (CEE) 797/85 o di un premio di abbandono definitivo di superfici viticole ai sensi del Reg. (CEE) 1442/88 del Consiglio.
Dichiara inoltre di condurre l'azienda da almeno un anno o da almeno una campagna agraria e che ha il diritto di condurla per tutto il periodo dell'impegno.
Nel caso di consociazione, il sottoscritto dichiara che la superficie utilizzata dal prodotto sovvenzionabile rappresenta almeno il 60% della superficie totale interessata dalla consociazione.
In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, gli obblighi assunti dal sottoscritto saranno obbligatoriamente trasmessi all'acquirente o al suo successore fino al compimento del periodo di impegno.
Il versamento del premio per il restante periodo è in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal sottoscritto.
Il sottoscritto s'impegna inoltre, nel caso in cui la superficie dell'azienda venga ampliata durante il periodo dell'impegno, a non aumentare nelle superfici aggiunte la produzione sottoposta ad estensivizzazione.
Il sottoscritto s'impegna inoltre:

— a sottomettersi a tutti i controlli richiesti dalle autorità competenti per verificare l'ottemperanza degli obblighi da lui assunti ed in particolare, di consentire a tal fine alle suddette autorità l'accesso all'azienda;

— ad accompagnare o far accompagnare da un suo rappresentante gli agenti incaricati del controllo.
In caso di estensivizzazione dell'allevamento il sottoscritto s'impegna inoltre a che:

— le capacità di produzione (in particolare i fabbricati, le installazioni e gli impianti fissi) rese libere in seguito all'estensivizzazione non siano utilizzate né dall'imprenditore né da terzi per incrementare produzioni oggetto dell'aiuto all'estensivizzazione nonché la produzione suinicola o avicola;

— le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali dell'azienda.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda è completo e risponde al vero.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge del 23 dicembre 1986 n. 898.

Fatto a in duplice copia

il 19

In fede *Per autentica*

(firma del beneficiario) (firma del funzionario responsabile)

(1) Il periodo di riferimento è costituito dalle campagne indicate di seguito in conformità al par. 3 dell'art. 5 del D.M. n. 34/90:

PRODOTTI DA COLTURE ANNUALI
1986-1987; 1987-1988; 1988-1989

PRODOTTI DA COLTURE PERENNI
- olio d'oliva:
1985-1986; 1986-1987; 1987-1988; 1988-1989
- altre:
1985-1986; 1986-1987; 1987-1988

PRODOTTI DA ALLEVAMENTI
1986-1987; 1987-1988

ESTENSIVIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE (Reg. CEE n. 1094/88 e Reg. CEE n. 4115/88)
CAMPAGNA AGRARIA 1992/93
note esplicative per la compilazione della domanda di aiuto e di impegno

I modelli per la campagna agraria 1992/93 dovranno essere compilati in duplice copia, con firma autenticata, ed inviati alla regione o provincia autonoma competente.
Ogni domanda dovrà essere composta obbligatoriamente da un solo MODELLO E e da almeno un MODELLO E1; il beneficiario potrà utilizzare uno o più MODELLI E1 aggiuntivi qualora le informazioni da riportare in una qualsiasi delle sezioni del primo MODELLO E1 eccedano lo spazio a disposizione.
Inserire nella compilazione dei modelli i dati richiesti in modo chiaro e in stampatello.

MODELLO E

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione ed il relativo codice (vedi Tabella A) della regione o provincia autonoma presso cui viene presentata la domanda.

Riquadro 1 — Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 2 — Indicare la partita IVA o il codice fiscale (solo se non si possiede la partita IVA), il cognome o la ragione sociale del beneficiario. Se è persona fisica riportare, inoltre, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita, la sigla automobilistica della provincia di nascita.
Tali dati dovranno essere riferiti ad un solo beneficiario.

Riquadro 3 — Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede sociale (se persona giuridica) del beneficiario.

Riquadro 4 — Riportare il codice della categoria del beneficiario (vedi Tabella B)

Riquadro 5 — Riportare la denominazione e l'ubicazione dell'azienda solo nel caso in cui quest'ultima risulti diversa dal domicilio o dalla sede sociale del beneficiario. Se l'azienda si estende su più comuni o è frazionata, riportare l'ubicazione del centro aziendale oppure, in alternativa, della frazione di maggiore estensione.

Riquadro 6 — Riportare il codice di classificazione dell'azienda agricola secondo l'orientamento tecnico-economico (vedi Tabella C), il codice di classificazione dell'azienda agricola secondo l'ubicazione (vedi Tabella D) e la superficie aziendale totale.

Riquadro 7 — Compilare questo riquadro solo nel caso in cui il beneficiario non sia una persona fisica; riportare i dati anagrafici ed il domicilio del rappresentante legale del beneficiario.

Riquadro 8 — Indicare la finalità per la quale si presenta la domanda barrando la casella corrispondente.
N.B. Nei casi di finalità diversa da DOMANDA INIZIALE D'IMPEGNO la nuova domanda dovrà essere compilata tenendo presente che essa sostituisce la domanda cui fa riferimento e che quindi le parti invariate dovranno essere comunque ricompilate.

Riquadro 9 — Indicare le date di inizio e fine del periodo d'impegno la cui durata, nel caso di DOMANDA INIZIALE D'IMPEGNO, deve essere quinquennale; se invece la domanda viene presentata con una delle altre finalità previste, riportare il periodo residuo dell'impegno assunto con la domanda iniziale.

Riquadro 10 — Indicare il numero totale di MODELLI E1, allegati al MODELLO E, di cui è costituita la domanda.

Riquadro 11 — Compilare questo riquadro solo nel caso in cui la finalità della presentazione della domanda sia per TRASFERIMENTO DELL'IMPEGNO AD UN NUOVO BENEFICIARIO (vedi riquadro 8); indicare i dati anagrafici e la partita IVA o il codice fiscale del precedente beneficiario.

Riquadro 12 — Compilare questo riquadro solo nel caso in cui la domanda viene presentata con una finalità diversa da DOMANDA INIZIALE D'IMPEGNO (vedi riquadro 8); riportare gli estremi, attribuiti dall'Amministrazione competente, della precedente domanda d'impegno alla quale il beneficiario fa riferimento.

SEZIONE A

Produzioni vegetali oggetto del regime d'aiuto.

Riquadro 13 — Indicare, su di ogni riga, il codice (vedi Tabella E) di ciascuno dei prodotti vegetali oggetto della domanda di aiuto del quale si intende ridurre la produzione con il metodo QUANTITATIVO.

Riquadro 14 — Riportare, per ciascun prodotto indicato alla corrispondente riga del riquadro 13, la media annua della produzione complessiva realizzata dall'azienda nel periodo di riferimento esprimendola in ettolitri per il vino ed in quintali per gli altri prodotti.

Riquadro 15 — Riportare, per ciascun prodotto indicato alla corrispondente riga del riquadro 13, la produzione annua prevista durante il periodo dell'impegno esprimendola in ettolitri per il vino ed in quintali per gli altri prodotti. Tale valore dovrà risultare al massimo l'80% della quantità indicata alla riga corrispondente del riquadro 14.

N.B. I dati relativi a ciascun prodotto dovranno essere riassunti su di una sola riga.

SEZIONE B

Prodotti da allevamento oggetto del regime d'aiuto.

Riquadro 16 — Riportare la composizione media, sia nel corso del periodo di riferimento che prevista durante l'impegno, del patrimonio zootecnico erbivoro dell'azienda oggetto dell'aiuto, considerando che:

BOVINI con età inferiore a 6 mesi	0	UBA
BOVINI con età compresa tra 6 mesi e 2 anni:	0,6	UBA
BOVINI con età superiore a 2 anni	1	UBA
PECORE	0,15	UBA
CAPRE	0,15	UBA

Riquadro 17 — Riportare le medie annue del fabbisogno foraggero e delle quantità di alimenti prodotti e acquistati dall'azienda, esprimendole in unità foraggere, sia ottenute nel periodo di riferimento sia previste nel corso dell'impegno.

Riquadro 18 — Riportare la superficie foraggera totale (SFT) dell'azienda, calcolata utilizzando i parametri esistenti nella zona di appartenenza.

SEZIONE C

Riepilogo delle superfici estensivizzate e delle UBA ridotte.

Barrare la casella o le caselle relative ai prodotti oggetto dell'aiuto sottoposti al metodo QUANTITATIVO; indicare a fianco di ciascuno di essi:
- per i prodotti vegetali, la superficie estensivizzata;
- per i prodotti da allevamento, la differenza tra le UBA esistenti nel periodo di riferimento e le UBA previste durante l'impegno.

N.B. Le informazioni contenute in questa sezione costituiscono il riepilogo di quanto descritto dettagliatamente nelle SEZIONI B ed F; i valori calcolati devono essere riportati senza alcun arrotondamento.

MODELLO E1

FRONTESPIZIO

Riportare nell'intestazione la denominazione ed il relativo codice (vedi Tabella A) della regione o provincia autonoma presso cui viene presentata la domanda.

Riquadro 19 – Parte riservata all'Amministrazione competente.

Riquadro 20 – Riportare gli stessi dati anagrafici indicati nel riquadro 2 del MODELLO E.

SEZIONE D

Proprietari delle particelle (diversi dal beneficiario).

Riportare su di ogni riga la partita IVA (o il codice fiscale) e il cognome e nome o la ragione sociale di ciascun proprietario delle particelle adibite alle produzioni vegetali oggetto dell'aiuto e non appartenenti al beneficiario.
N.B. nel caso in cui i proprietari siano più di 40, utilizzare uno o più modelli E1 aggiuntivi avendo cura di cancellare il vecchio numero proprietario sostituendolo con una nuova numerazione (ad esempio nel primo MODELLO E1 aggiuntivo il numero proprietario 1 dovrà essere modificato in 41, il 2 in 42 e così via).

SEZIONE E

Particelle adibite alle produzioni vegetali oggetto dell'aiuto.

Riquadro 21 – Riportare i codici ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella.

Riquadro 22 – Riportare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente), il numero di foglio di mappa ed il numero della particella catastale.

Riquadro 23 – Riportare la superficie catastale della particella.

Riquadro 24 – Indicare il sistema di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici:
01 – in proprietà
02 – in affitto
03 – a mezzadria o altre forme

Riquadro 25 – Indicare il proprietario della particella, se è diverso dal beneficiario, riportando il numero ad esso associato nella SEZIONE D.

SEZIONE F

Distribuzione tra le particelle delle produzioni vegetali oggetto dell'aiuto.

Per ogni particella, riportare la superficie investita da ciascun prodotto vegetale oggetto dell'aiuto: per indicare i vari prodotti utilizzare i relativi codici indicati nella Tabella E.
N.B. Per ogni particella, la somma delle superfici indicate in questa sezione non può essere superiore alla sua superficie catastale indicata alla riga corrispondente della SEZIONE E.

SEZIONE G

Particelle adibite alla produzione dei foraggi per l'alimentazione del patrimonio zootecnico oggetto dell'aiuto.

Riquadro 26 – Riportare i codici ISTAT della provincia e del comune in cui è ubicata la particella.

Riquadro 27 – Riportare la sezione censuaria (solo per i comuni nei quali è presente), il numero di foglio di mappa ed il numero della particella catastale.

Riquadro 28 – Riportare la superficie della particella destinata alla produzione di foraggi.

Riquadro 29 – Riportare il codice della coltura foraggera praticata sulla particella (vedi Tabella F)
N.B. Ogni riga delle SEZIONI E, F e G deve contenere le informazioni relative ad una sola particella.

TABELLA A

CODIFICA DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

CODICE	DESCRIZIONE
01	PIEMONTE
02	VALLE D'AOSTA
03	LOMBARDIA
05	VENETO
06	FRIULI VENEZIA GIULIA
07	LIGURIA
08	EMILIA ROMAGNA
09	TOSCANA
10	UMBRIA
11	MARCHE
12	LAZIO
13	ABRUZZO
14	MOLISE
15	CAMPANIA
16	PUGLIA
17	BASILICATA
18	CALABRIA
19	SICILIA
20	SARDEGNA
21	PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

TABELLA B

CODIFICA DELLA CATEGORIA DEL BENEFICIARIO

CODICE	CATEGORIA
01	PROPRIETARIO COLTIVATORE DIRETTO
02	PROPRIETARIO CONDUTTORE
03	PROPRIETARIO AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO
04	PROPRIETARIO AFFITTUARIO CONDUTTORE
05	AFFITTUARIO COLTIVATORE DIRETTO
06	AFFITTUARIO CONDUTTORE
07	ENFITEUTA
08	USUFRUTTUARIO
09	MEZZADRO
10	COLONO
11	CONCESSIONARIO
12	PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO
13	PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO
14	ALTRE FORME ASSOCIATIVE

TABELLA C

CODIFICA DELL'ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO AZIENDALE		
CODICE	CATEGORIA	DEFINIZIONE
11	AZIENDE CEREALICOLE SPECIALIZZATE	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di cereali (compreso il riso)
12	AZIENDE SPECIALIZZATE IN CEREALI ED ALTRI SEMINATIVI	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di seminativi (in cui la quota parte attribuibile ai cereali non supera i 2/3 del reddito lordo)
20	AZIENDE SPECIALIZZATE IN ORTOFLORICOLTURA	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di legumi freschi, fragole in orti industriali in piena aria e sotto vetro, fiori e piante ornamentali in piena aria e sotto vetro, funghi
31	AZIENDE SPECIALIZZATE NELLA VITICOLTURA	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione viticola
32	AZIENDE SPECIALIZZATE IN FRUTTICOLTURA E AGRUMICOLTURA	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di frutta, bacche e agrumi
33	AZIENDE SPECIALIZZATE IN OLIVICOLTURA	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione olivicola
34	AZIENDE CON DIVERSE COLTIVAZIONI PERMANENTI COMBINATE	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di colture permanenti, escluse quelle delle categorie 31, 32, e 33
41	AZIENDE BOVINE SPECIALIZZATE ORIENTAMENTO LATTE	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini da latte (ossia bovini di meno di 1 anno, femmine da 1 a meno di 2 anni, giovenche e vacche da latte: le vacche da latte rappresentano più di 2/3 dei bovini da latte)
42	AZIENDE BOVINE SPECIALIZZATE ORIENTAMENTO ALLEVAMENTO E CARNE	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano non più di 1/10 dei bovini totali)
43	AZIENDE BOVINE-LATTE, ALLEVAMENTO E CARNE COMBINATI	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di bovini (le vacche da latte rappresentano più di 1/10 dei bovini totali)
44	AZIENDE CON OVINI, CAPRINI ED ALTRI ERBIVORI	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dalla produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori (in cui la quota parte attribuibile ai bovini non superi i 2/3 del reddito lordo)
50	AZIENDE SPECIALIZZATE IN GRANIVORI	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 2/3 dall'allevamento di granivori (suini, pollame, conigile madri)
60	AZIENDE CON POLICOLTURA	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 1/3 ma per non più di 2/3 dalla produzione di seminativi, oppure per oltre 1/3 ma per non più di 2/3 da produzioni ortofloricole, oppure per oltre 1/3 ma per non più di 2/3 da colture permanenti; inoltre, in tutti e tre i casi, il reddito lordo è determinato anche per non più di 1/3 dalla produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori e per non più di 1/3 dall'allevamento di granivori (suini, pollame, conigile madri)
71	AZIENDE CON POLIALLEVAMENTO AD ORIENTAMENTO ERBIVORI	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 1/3 ma per non più di 2/3 dalla produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori; tutte le altre attività contribuiscono a determinare il reddito lordo per non più di 1/3
72	AZIENDE CON POLIALLEVAMENTO AD ORIENTAMENTO GRANIVORI	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 1/3 ma per non più di 2/3 dall'allevamento di granivori (suini, pollame, conigile madri), per non più di 1/3 dalla produzione di seminativi, per non più di 1/3 da produzioni ortofloricole e per non più di 1/3 da colture permanenti
81	AZIENDE MISTE SEMINATIVI/ERBIVORI	Aziende il cui reddito lordo è determinato per oltre 1/3 dalla produzione di seminativi e per oltre 1/3 dalla produzione di prati permanenti e pascoli e dall'allevamento di erbivori
82	AZIENDE MISTE CON DIVERSE COMBINAZIONI COLTIVAZIONI/ALLEVAMENTO	Tutte le aziende miste con coltivazioni e allevamento che non rientrano in una delle precedenti categorie
99	ALTRE AZIENDE	Tutte le aziende non classificabili fra le categorie descritte nello schema

TABELLA D

CODIFICA ZONA DI UBICAZIONE DELLA AZIENDA	
CODICE	DESCRIZIONE
01	AZIENDA UBICATA IN PIANURA PADANA - VENETA
02	AZIENDA UBICATA IN ALTRA PIANURA
03	AZIENDA UBICATA IN ZONA DI COLLINA NON SVANTAGGIATA
04	AZIENDA UBICATA IN ZONA DI COLLINA SVANTAGGIATA O DI MONTAGNA

TABELLA F

CODIFICA COLTURE FORAGGERE	
CODICE	DESCRIZIONE
110	PRATI POLIFITI
210	PRATI MONOFITI DI LEGUMINOSE
220	PRATI MONOFITI DI GRAMINACEE
311	ERBAI MONOCOLTURALI DI LEGUMINOSE
312	ERBAI MONOCOLTURALI DI GRAMINACEE
313	ERBAI MONOCOLTURALI DI ALTRE FAMIGLIE
320	ERBAI IN CONSOCIAZIONE

TABELLA E

CODIFICA PRODOTTI VEGETALI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
010	CEREALI	100	PESCHE NOCI
021	COLZA	110	ALBICOCCHE
022	RAVIZZONE	120	LIMONI
023	GIRASOLE	130	PERE (diverse dalle pere da sidro)
024	SOIA (semi)	140	MELE (diverse dalle mele da sidro)
031	PISELLI	150	MANDARINI
032	FAVE	160	CLEMENTINE
033	FAVETTE	170	ARANCE DOLCI
040	TABACCO	180	OLIO D'OLIVA (oliveti specializzati)
050	COTONE	190	UVE DA TAVOLA
060	CAVOLFIORI	201	VINO (classe di resa: fino a 40 hl/ha)
070	POMODORI	204	VINO (classe di resa: da 41 hl/ha a 70 hl/ha)
080	MELANZANE	205	VINO (classe di resa: da 71 hl/ha a 160 hl/ha)
090	PESCHE	203	VINO (classe di resa: più di 160 hl/ha)

92A5448

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1989, recante erezione in ente morale della «Fondazione centro italiano di solidarietà (Ce.I.S.)», in Roma.

Con decreto ministeriale 24 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1992, registro n. 47 Interno, foglio n. 330, la denominazione della «Fondazione centro italiano di solidarietà (Ce.I.S.)» con sede in Roma, riportata nel decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 1989, è sostituita dalla seguente: «Fondazione centro italiano di solidarietà di Roma (Ce.I.S.)», con sede in Roma.

92A5456

Erezione in ente morale della fondazione «Anna Milanese», in Latiano

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1992, registro n. 47 Interno, foglio n. 333, la fondazione «Anna Milanese», con sede in Latiano (Brindisi), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A5457

Modificazione allo statuto della fondazione «Luigi Danieli», in Buttrio

Con decreto ministeriale 18 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1992, registro n. 47 Interno, foglio n. 328, la fondazione «Luigi Danieli», con sede in Buttrio (Udine), è stata autorizzata a modificare l'art. 2 dello statuto, così come risulta dall'atto 4 giugno 1991, n. 44388/11098 di repertorio, a ministero dott. Enrico Piccinini, notaio in Udine.

92A5458

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gambellara».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Gambellara» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1970) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1983), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Gambellara»

Art. 1. — La denominazione d'origine controllata «Gambellara» è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — La denominazione «Gambellara» è riservata ai vini ottenuti dalle uve di varietà di vitigno Garganega presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dalle varietà di vitigni Trebbiano di Soave, Trebbiano Toscano, Chardonnay, Pinot Bianco, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del 20% predetto, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varietà del vitigno Trebbiano raccomandate o autorizzate in provincia di Vicenza fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3. — La zona di produzione dei vini «Gambellara» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso e Zermeghedo. Tale zona è così delimitata:

partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Susarello, la linea di delimitazione procede in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni, a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località Ca' Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Di qui si dirige verso nord-est lungo la stessa strada, fino ad incontrare la provinciale Montebello-Arzignano e prosegue sul confine comunale tra Montorso e Arzignano fino ad incontrare il torrente Chiampo.

Discende lungo detto torrente fino al punto in cui il corso d'acqua entra in provincia di Verona poco a nord dell'autostrada «La Serenissima». Da detto punto di delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino alla Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», designabili con la menzione «classico» di cui al successivo art. 5, è così delimitata:

partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede, in senso orario, lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220, e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le località Ca' Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso Sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le località Bellocchería. Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello, che raggiunge.

Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le località Castelletto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in località Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in località Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton, giungendo al bivio di Ca' Maraschin.

Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede sulla strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa a quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona. Da detto punto la delimitazione segue verso nord il confine provinciale Vicenza-Verona fino al Val Busarello, da dove si è partiti per la delimitazione della zona.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Gambellara» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e di q.li 125, invece, per il Gambellara «classico».

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal quarto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Gambellara» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 9,5% e per il «classico» del 10,5%.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata e nei comuni limitrofi.

La denominazione d'origine controllata «Gambellara» può essere utilizzata per designare i vini «Recioto» e «Vin Santo» ottenuti con uve provenienti da vigneti rispondenti alle condizioni previste dall'art. 2 del presente disciplinare.

La vinificazione del «Gambellara Recioto» e del «Gambellara Vin Santo» deve avvenire dopo che le uve sono state sottoposte ad appassimento, onde portare i vini derivati ad un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo rispettivamente non inferiore al 12% e 14%.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione non deve superare del 70% per il vino Gambellara, del 40% per il «Gambellara Vin Santo» e del 50% per il «Gambellara Recioto».

Qualora la resa superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione d'origine controllata e sarà assunta in carico dall'interessato come vino da tavola.

Il «Gambellara Vin Santo» non potrà essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

Le operazioni di vinificazione ed elaborazione devono essere effettuate entro il territorio già indicato nel primo comma del presente articolo.

La denominazione d'origine controllata «Gambellara Recioto» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per il «Gambellara Recioto» e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino «Gambellara Recioto» spumante deve avvenire entro il territorio già ammesso per le operazioni di vinificazione di cui al presente art. 5.

Art. 6. — I vini «Gambellara», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Gambellara»:

colore: da paglierino a dorato chiaro;

odore: leggermente vinoso, con profumo accentuato caratteristico;

sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% e 11,50% per il «Classico»;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Gambellara Recioto»:

colore: da paglierino a dorato;

odore: intenso profumo di fruttato;

sapore: caratteristico armonico con leggero gusto di passito, amabile o dolce, più o meno vivace con delicato retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Gambellara Vin Santo»:

colore: giallo ambrato carico;

odore: profumo intenso caretteristico di passito:

sapore: dolce, armonico, vellutato, di passito;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto per i vini di cui al presente disciplinare i limiti minimi sopraindicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — La menzione «Classico» è consentita ai vini Gambellara, «Gambellara Recioto» e «Gambellara Vin Santo» con l'esclusione delle tipologia spumante.

Alla denominazione di origine «Gambellara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8. — I vini «Gambellara» che utilizzano la menzione «Classico» devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro di capacità massima di litri 5 chiusi con tappo sughero o conglomerato raso bocca e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

92A5455

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sporting club Pisa, in Pisa

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 236.691.392 dovuto dalla S.p.a. Sporting club Pisa è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

92A5454

MINISTERO DEL TESORO

N. 227

Media dei titoli del 18 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	53,150
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	95,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,625
» » » 21- 4-1987/94	90,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,300
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,550
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,275
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,050
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,900
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,675
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,675
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,625
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,900
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,850
» » » » 1- 4-1988/93	100,200
» » » » 1- 5-1988/93	100,575
» » » » 1- 6-1988/93	101,050
» » » » 18- 6-1986/93	99,450
» » » » 1- 7-1988/93	100,200
» » » » 17- 7-1986/93	99,800
» » » » 1- 8-1988/93	99,850
» » » » 19- 8-1986/93	99,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,825
» » » » 18- 9-1986/93	99,625
» » » » 1-10-1988/93	100,025
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,925
» » » » 18-11-1987/93	101,650
» » » » 19-12-1986/93	101,600
» » » » 1- 1-1989/94	99,825
» » » » 1- 2-1989/94	99,575
» » » » 1- 3-1989/94	99,675
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,650
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,950
» » » » 1-11-1989/94	99,700
» » » » 1- 1-1990/95	99,025
» » » » 1- 2-1985/95	98,625
» » » » 1- 3-1985/95	96,150
» » » » 1- 3-1990/95	98,175
» » » » 1- 4-1985/95	95,825
» » » » 1- 5-1985/95	95,800
» » » » 1- 5-1990/95	98,850
» » » » 1- 6-1985/95	96,400
» » » » 1- 7-1985/95	96,300
» » » » 1- 7-1990/95	98,675
» » » » 1- 8-1985/95	96,100
» » » » 1- 9-1985/95	96,775
» » » » 1- 9-1990/95	98,050
» » » » 1-10-1985/95	97,500
» » » » 1-10-1990/95	98,250
» » » » 1-11-1985/95	99,275
» » » » 1-11-1990/95	98,800
» » » » 1-12-1985/95	100 —
» » » » 1-12-1990/95	99,175
» » » » 1- 1-1986/96	98,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	103,150
» » » » 1- 1-1991/96	98,400
» » » » 1- 2-1986/96	97,300
» » » » 1- 2-1991/96	98 —
» » » » 1- 3-1986/96	95,850
» » » » 1- 4-1986/96	95,325
» » » » 1- 5-1986/96	95,450
» » » » 1- 6-1986/96	95,650
» » » » 1- 7-1986/96	95,750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,500
» » » »	1- 9-1986/96	96,125
» » » »	1-10-1986/96	96,600
» » » »	1-11-1986/96	98,100
» » » »	1-12-1986/96	99,725
» » » »	1- 1-1987/97	97,225
» » » »	1- 2-1987/97	96,150
» » » »	18- 2-1987/97	96,050
» » » »	1- 3-1987/97	95,450
» » » »	1- 4-1987/97	94,550
» » » »	1- 5-1987/97	94,575
» » » »	1- 6-1987/97	94,950
» » » »	1- 7-1987/97	95,050
» » » »	1- 8-1987/97	95,800
» » » »	1- 9-1987/97	97,150
» » » »	1- 3-1991/98	96,400
» » » »	1- 4-1991/98	96,750
» » » »	1- 5-1991/98	97,375
» » » »	1- 6-1991/98	97,425
» » » »	1- 7-1991/98	97 —
» » » »	1- 8-1991/98	96,225
» » » »	1- 9-1991/98	96,350
» » » »	1-10-1991/98	96,175
» » » »	1-11-1991/98	97,250
» » » »	1-12-1991/98	97,400
» » » »	1- 1-1992/99	96,575
» » » »	1- 2-1992/99	95,725
» » » »	1- 3-1992/99	96,325
» » » »	1- 4-1992/99	95,625
» » » »	1- 5-1992/99	96,350

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,725
» » »	12,50%	1-10-1993	98,675
» » »	12,50%	1-11-1993	98,850
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,900
» » »	12,50%	17-11-1993	99,050
» » »	12,50%	1-12-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,600
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,525
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,325
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,200
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98,025
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,800
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,125
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,225
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	96,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,375
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,650
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,325
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,500
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,200
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,050
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	94,925
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,050
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95 —
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	102,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,100
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,100
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,125
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,525
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,425
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	99,500
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	101,800
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	101,100
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,200
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	98,800
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	102,100

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M18112

Cambi giornalieri del 25 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 25 novembre 1992

Dollaro USA	1377,30
ECU	1699,45
Marco tedesco	866,23
Franco francese	255,53
Lira sterlina	2102,59
Fiorino olandese	770,04
Franco belga	42,07
Peseta spagnola	12,025
Corona danese	223,77
Lira irlandese	2272,96
Dracma greca	6,640
Escudo portoghese	9,721
Dollaro canadese	1075,18
Yen giapponese	11,132
Franco svizzero	962,47
Scellino austriaco	123,12
Corona norvegese	212,33
Corona svedese	206,00
Marco finlandese	271,39
Dollaro australiano	948,55

92A5551

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di due componenti della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1992 il sig. Cerasoli Luigi, addetto ai servizi di vigilanza, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici de L'Aquila, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo in sostituzione della sig.ra Celli Vincenzina, archivista di Stato.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1992 la sig.ra Colarossi Patrizia, collaboratore amministrativo, in servizio presso la soprintendenza archeologica di Chieti, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Abruzzo in sostituzione della sig.ra Di Nozzi Paola, collaboratore amministrativo contabile.

92A5453

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica organica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:
biblioteconomia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

lingua e letteratura francese;
economia politica;
sociologia dei consumi.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A5513

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, recante: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 24 novembre 1992).

All'art. 11, comma 2, terzo rigo, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato a pag. 11, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di: «... nonché alla estinzione dei *decreti* ...», leggasi: «... nonché alla estinzione dei *crediti* ...».

92A5550

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ ***FORIO D'ISCHIA (Napoli)***
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
  Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
  Palazzo Uffici Finanziari
  Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
  Libreria PIROLA
  Via Albuzzi, 8
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
  Libreria GIUSEPPE GALISE
  Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
  Libreria MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
  Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200